

Gazzetta ufficiale

L 296

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno

15 novembre 2011

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1150/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria** 3
- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da *Echinococcus multilocularis* ⁽¹⁾** 6
- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1153/2011 della Commissione, del 30 agosto 2011, che modifica l'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica ⁽¹⁾** 13
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zgornjesavinjski želodec (IGP)]** 14

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1155/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Šebreljski želodec (IGP)]	16
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kočevski gozdni med (DOP)]	18
★ Regolamento (UE) n. 1157/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera francese	20
★ Regolamento (UE) n. 1158/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, recante divieto di pesca dell'eglefino nella zona IIIa, sottodivisioni 22-32 delle acque dell'Unione europea, per le navi battenti bandiera svedese	22
★ Regolamento (UE) n. 1159/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera spagnola	24
★ Regolamento (UE) n. 1160/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011, concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia ⁽¹⁾	26
★ Regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione per quanto riguarda gli elenchi di minerali che possono essere aggiunti agli alimenti ⁽¹⁾	29
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1162/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	31
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1163/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12	33

DIRETTIVE

★ Direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale ⁽¹⁾	35
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1150/2011 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 ⁽²⁾ concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
- (2) Il 2 settembre 2011 il Consiglio ha modificato ⁽³⁾ il regolamento (UE) n. 442/2011 per prorogare le misure nei confronti della Siria, tra cui l'estensione dei criteri di inclusione nell'elenco decisi ai fini del congelamento di fondi e risorse economiche e il divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria. Il 23 settembre 2011 il Consiglio ha modificato ⁽⁴⁾ il regolamento (UE) n. 442/2011 per prorogare ulteriormente le misure nei confronti della Siria, tra cui il divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l'aggiunta di altre voci nell'elenco e il divieto di fornire banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria. Il 13 ottobre 2011 il Consiglio ha nuovamente modificato ⁽⁵⁾ il regolamento (UE) n. 442/2011 inserendo nell'elenco un'altra entità e prevedendo una deroga che consente di utilizzare per un periodo limitato i fondi congelati ricevuti successivamente da questa entità in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone e entità non designate.

- (3) Tenuto conto della brutale repressione e delle violazioni dei diritti umani perpetrate sistematicamente dal governo siriano, il 14 novembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/735/PESC che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽⁶⁾, la quale prevede una misura supplementare, vale a dire il divieto di ogni erogazione o pagamento da parte della Banca europea per gli investimenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti con la Siria o connessi agli stessi e la sospensione di ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti sovrani situati in Siria.
- (4) La misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (5) Inoltre, la decisione 2011/735/PESC prevede l'aggiornamento delle informazioni concernenti una persona inserita nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2011/273/PESC.
- (6) Il regolamento (UE) n. 442/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (7) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 442/2011 è inserito il seguente articolo:

⁽¹⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.⁽²⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, GU L 228 del 3.9.2011, pag. 1.⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 3.⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, GU L 269 del 14.10.2011, pag. 18.⁽⁶⁾ Cfr. la pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

"Articolo 3 quinquies

La Banca europea per gli investimenti (BEI):

- a) non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti conclusi tra lo Stato siriano o qualsiasi sua autorità pubblica e la BEI o connessi agli stessi;
- b) sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi di prestito di cui alla lettera a), e che devono

essere eseguiti in Siria a beneficio diretto e indiretto dello Stato siriano o di qualsiasi sua autorità pubblica.”.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

ALLEGATO

La voce relativa a Nizar AL-ASSAAD nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è sostituita dalla seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
"38	Nizar Al-Assad (نزار الأسد)	Cugino di Bashar Al-Assad; ex direttore della società "Nizar Oilfield Supplies".	Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziamento della milizia "shabiha" nella regione di Latakia.	23.08.2011"

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1151/2011 DEL CONSIGLIO**del 14 novembre 2011****che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

visto il regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

Le persone elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive nei confronti della Siria.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(2) Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione di esecuzione 2011/736/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽²⁾, altre persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011,

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

*Per il Consiglio**La presidente*

C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Persone di cui all'articolo 1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Maggiore generale Jumah Al-Ahmad		Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.	14.11.2011
2.	Colonnello Lu'ai al-Ali		Capo dell'Intelligence militare siriana, dipartimento di Dera'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dera'a.	14.11.2011
3.	Tenente generale Ali Abdullah Ayyub		Vicecapo di Stato maggiore (Personale e manodopera). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.	14.11.2011
4.	Tenente generale Jasim al-Furayj		Capo di Stato maggiore. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.	14.11.2011
5.	Generale Aous (Aws) ASLAN	Nato nel 1958	Capo di battaglione della Guardia Repubblicana. Persona vicina a Maher al-Assad e al presidente al-Assad. Partecipazione alla repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
6.	Generale Ghassan BELAL		Generale che comanda l'ufficio riservato alla quarta divisione. Consigliere di Maher al-Assad e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
7.	Abdullah BERRI		Dirige le milizie della famiglia BERRI. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo.	14.11.2011
8.	George CHAOUI		Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
9.	Maggiore generale Zuhair Hamad		Vicecapo della direzione delle informazioni generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.	14.11.2011
10.	Amar ISMAEL		Civile - Capo dell'esercito elettronico siriano (servizio di intelligence dell'esercito). Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
11.	Mujahed ISMAIL		Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
12.	Saqr KHAYR BEK		Ministro aggiunto dell'interno. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.	14.11.2011
13.	Maggiore generale Nazih		Vicedirettore della direzione delle informazioni generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.	14.11.2011
14.	Kifah MOULHEM		Comandante di battaglione della quarta divisione. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deir el-Zor.	14.11.2011
15.	Maggiore generale Wajih Mahmud		Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs.	14.11.2011
16.	Bassam SABBAGH	Nato il 24 agosto 1959 a Damasco. Indirizzo: Kasaa, via Anwar al Attar, stabile al Midani, Damasco. Passaporto siriano n. 004326765 emesso il 2/11/2008, valido fino al novembre 2014.	Dirige lo studio Sabbagh et Associés (Damasco), avvocato del foro di Parigi. Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhoul e di Khaldoun Makhoul. Socio di Bachar al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Lattaquié. Fornisce sostegno al finanziamento del regime.	14.11.2011
17.	Tenente generale Tala Mustafa Tlass		Vicecapo di Stato maggiore (Logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.	14.11.2011
18.	Maggiore generale Fu'ad Tawil		Vicecapo della direzione delle informazioni dell'aeronautica militare della Siria. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.	14.11.2011

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1152/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2011

che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da *Echinococcus multilocularis*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Esso stabilisce in particolare le regole applicabili all'introduzione negli Stati membri, a fini non commerciali, dei cani, dei gatti e dei furetti e prevede se necessario l'adozione, mediante atti delegati, di misure sanitarie preventive a fini di lotta contro le malattie diverse dalla rabbia, suscettibili di essere propagate mediante l'introduzione di questi animali. Tali misure devono essere giustificate scientificamente e proporzionali al rischio di propagazione delle malattie collegato a tali movimenti.
- (2) Inoltre, conformemente al regolamento (CE) n. 998/2003, qualunque animale da compagnia deve essere accompagnato da un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente e che attesti, ove necessario, che l'animale in questione è stato oggetto di misure sanitarie preventive riguardanti malattie diverse dalla rabbia.
- (3) L'echinococcosi alveolare è una parassitosi provocata dalla tenia *Echinococcus multilocularis*. In Europa, nelle zone in cui la presenza di una malattia è stabilita, il ciclo abituale di trasmissione del parassita dipende dagli animali selvatici e coinvolge animali selvatici carnivori come ospiti definitivi e numerose specie di mammiferi, in particolari piccoli roditori, come ospiti intermedi, che si infettano mediante l'ingestione delle uova dell'echinococco dissemiinate nell'ambiente con le feci degli ospiti definitivi.
- (4) Anche se d'importanza secondaria per il mantenimento del ciclo di vita del parassita nelle zone endemiche, la contaminazione dei cani che hanno ingerito roditori infetti è possibile. In quanto ospiti definitivi e a causa del loro stretto contatto con gli esseri umani, i cani possono divenire fonti d'infezione per l'uomo e fonti di contaminazione dell'ambiente, anche in zone indenni dalla parassitosi, protette da barriere naturali. Non si è mai osservato che un furetto sia divenuto un ospite definitivo e, in

base alle attuali conoscenze, è poco probabile che i gatti contribuiscano al ciclo di trasmissione.

- (5) Nelle persone colpite in quanto ospiti intermedi accidentali dalla forma larvale della tenia, si osservano dopo un lungo periodo d'incubazione molti segni clinici e patologici della malattia; in mancanza di cure o in caso di trattamento inadeguato, il tasso di mortalità può superare il 90 %. La crescente prevalenza della malattia nella popolazione animale selvatica e, in parallelo, nell'uomo, in alcune parti dell'Europa, preoccupa fortemente i responsabili della salute pubblica di numerosi Stati membri.
- (6) Anche se negli animali l'infezione da *Echinococcus multilocularis* è presente nell'emisfero nord, comprese le regioni centrali e settentrionali dell'Europa, dell'Asia e dell'America del Nord, la malattia non è mai stata osservata negli ospiti domestici o selvatici in alcune parti dell'Unione europea, malgrado la continua sorveglianza e il fatto che i cani vi hanno libero accesso.
- (7) In un parere scientifico sulla valutazione dei rischi d'introduzione di echinococcosi nel Regno Unito, in Irlanda, in Svezia, a Malta e in Finlandia che deriverebbero dall'abbandono delle regole nazionali ⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha ritenuto che i movimenti degli animali selvatici infetti da un paese all'altro erano la principale via di entrata potenziale del parassita *Echinococcus multilocularis*, in particolare nelle zone prive di barriere naturali efficaci come i mari aperti. L'EFSA ritiene che il ruolo epidemiologico dei cani nelle zone endemiche sia di limitata importanza per il ciclo di vita del parassita.
- (8) L'EFSA qualifica tuttavia come superiore a un rischio trascurabile la possibilità che si stabilisca il ciclo di trasmissione di *Echinococcus multilocularis* negli ospiti intermedi e definitivi selvatici in zone precedentemente indenni dall'infezione dal parassita, in caso d'introduzione di quest'ultimo mediante cani infetti che ne diffondono le uova.
- (9) Secondo l'EFSA, il rischio d'introduzione di *Echinococcus multilocularis* in zone fino a quel momento indenni potrebbe essere ridotto se i cani delle zone endemiche fossero trattati. Al fine di prevenire nuove infezioni, tale trattamento dovrebbe essere applicato non appena possibile prima dell'entrata in una zona indenne da parassitosi. Tuttavia, è necessario un periodo minimo di attesa di 24 ore dopo il trattamento per prevenire la dispersione di quantità residue di uova infette nell'ambiente delle zone indenni.

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

⁽²⁾ The EFSA Journal (2006) 441, 1-54 (<http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf>).

- (10) Per garantire la loro efficacia nella lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani, è opportuno che le medicine utilizzate siano state oggetto di un'autorizzazione di immissione in commercio conformemente sia alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽¹⁾, sia al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali ⁽²⁾, che siano stati omologati o autorizzati dall'autorità competente del paese terzo di origine dell'animale.
- (11) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che la Finlandia, l'Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito, per quanto concerne l'echinococcosi, possono subordinare l'introduzione degli animali da compagnia sul loro territorio al rispetto delle regole particolari applicabili alla data di entrata in vigore di tale regolamento. Dal momento che l'articolo 16 è applicabile solo sino al 31 dicembre 2011, è opportuno adottare misure prima di tale data al fine di garantire una protezione continua agli Stati membri menzionati in tale articolo, i quali affermano di essere rimasti indenni dall'infezione dal parassita grazie all'applicazione delle loro regole nazionali.
- (12) L'esperienza dimostra che la finestra terapeutica, da 24 a 48 ore, richiesta da alcuni Stati membri in virtù della regolamentazione nazionale applicata a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 può essere molto difficile o impossibile da rispettare per i proprietari di animali da compagnia, soprattutto quando il trattamento deve essere somministrato durante un fine settimana o un giorno festivo o se la loro partenza dopo il trattamento è ritardata per motivi indipendenti dalla loro volontà.
- (13) Tenuto conto dell'esperienza di altri Stati membri, che autorizzano una finestra terapeutica più lunga a titolo delle disposizioni nazionali applicate in virtù dell'articolo 16 sopra menzionato, ma che non sono stati ancora colpiti dal parassita, un prolungamento ragionevole della durata di questa finestra, determinando un periodo da 24 a 120 ore, non dovrebbe aumentare significativamente il rischio di reinfezione dei cani trattati provenienti da zone in cui il parassita *Echinococcus multilocularis* è endemico.
- (14) Le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione delle popolazioni canine da *Echinococcus multilocularis* dovrebbero pertanto consistere nella somministrazione documentata, da parte di un veterinario, di un medicinale autorizzato o omologato efficace in grado di garantire l'eliminazione rapida delle forme intestinali di tale parassita.
- (15) Il trattamento dovrebbe essere menzionato nella parte pertinente del passaporto istituito dalla decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti ⁽³⁾ o del certificato sanitario istituito dalla decisione 2004/824/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità ⁽⁴⁾.
- (16) Considerando che queste misure sanitarie preventive sono onerose, esse dovrebbero essere applicate proporzionalmente al rischio di propagazione dell'infezione da *Echinococcus multilocularis* generato dai movimenti non commerciali di animali da compagnia. Di conseguenza, è opportuno ridurre questo rischio imponendo le misure sanitarie preventive previste dal presente regolamento al momento dell'introduzione non commerciale di cani negli Stati membri o nelle parti di uno Stato membro che non ha registrato alcun caso di infezione, vale a dire gli Stati membri elencati nella parte A dell'allegato I del presente regolamento.
- (17) Inoltre, per un periodo strettamente limitato nel tempo, le misure sanitarie preventive dovrebbero essere applicate anche per prevenire la reintroduzione di *Echinococcus multilocularis* negli Stati membri o nelle parti di uno Stato membro con una bassa prevalenza del parassita e applicando un programma obbligatorio di eradicazione negli ospiti definitivi selvatici, vale a dire quelli elencati nell'allegato I, parte B, del presente regolamento.
- (18) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽⁵⁾ fissa, tra l'altro, regole di polizia sanitaria applicabili al commercio di cani e alla loro importazione da paesi terzi. I requisiti sanitari di cui agli articoli 10 e 16 di tale direttiva si riferiscono al regolamento (CE) n. 998/2003. Pertanto, al fine di mantenere la coerenza della legislazione dell'Unione, è opportuno che i programmi di eradicazione dell'infezione da *Echinococcus multilocularis* negli ospiti definitivi selvatici che sono elaborati e presentati alla Commissione sottolineino in particolare le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 92/65/CEE.
- (19) Dal momento che l'introduzione di cani provenienti da una zona indenne dall'infezione dal parassita *Echinococcus multilocularis* comporta un rischio trascurabile di propagazione della malattia, le misure sanitarie preventive non dovrebbero applicarsi ai cani provenienti da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro elencato nell'allegato I, parte A del presente regolamento in quanto zona indenne dalla parassitosi.
- (20) La Svezia ha dichiarato casi d'infezione di animali selvatici da *Echinococcus multilocularis* dal gennaio 2011, mentre l'Irlanda, la Finlandia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione i risultati concernenti la sorveglianza del parassita *Echinococcus multilocularis* negli ospiti selvatici definitivi e che confermano le loro asserzioni sull'assenza del parassita negli ecosistemi rispettivi.

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 358 del 3.12.2004, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

- (21) Malta ha presentato la prova che le specie selvatiche suscettibili di fungere da ospiti definitivi per il parassita non sono presenti sull'isola, che il parassita non è mai stato osservato nelle specie domestiche indigene che possono svolgere questo ruolo e che l'ambiente non è propizio allo sviluppo di una popolazione significativa di ospiti intermedi potenziali.
- (22) Risulta chiaramente dalle informazioni presentate dall'Irlanda, da Malta, dalla Finlandia e dal Regno Unito che questi Stati membri soddisfano una delle condizioni necessarie per figurare all'allegato I, parte A, del presente regolamento, per la totalità del loro territorio. Di conseguenza, è opportuno autorizzarli ad applicare le misure sanitarie preventive previste nel presente regolamento a partire dal 1° gennaio 2012, data alla quale scadrà la disposizione transitoria stabilita all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 998/2003.
- (23) Secondo il parere dell'EFSA del 2006, la dispersione delle uova infette del parassita *Echinococcus multilocularis* inizia solo 28 giorni dopo l'ingestione da parte di un ospite intermedio infetto. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni per la concessione di deroghe applicabili ai cani che rimangono meno di 28 giorni in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro menzionato nell'allegato I del presente regolamento dopo essere stati oggetto di misure sanitarie preventive, poiché questi cani non rischiano di introdurre il parassita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* dei cani destinati ad essere introdotti a fini non commerciali in uno Stato membro o in alcune parti di uno Stato membro, misure che sono determinate sulla base:

- dell'assenza del parassita *Echinococcus multilocularis* negli ospiti definitivi; ovvero
- dell'applicazione, in base a un calendario definito, di un programma di eradicazione di tale parassita negli ospiti definitivi selvatici.

Articolo 2

Campo d'applicazione geografico delle misure sanitarie preventive

- Gli Stati membri elencati nell'allegato I applicano le misure sanitarie preventive previste all'articolo 7 («le misure sanitarie preventive») ai cani che entrano nel territorio di questi Stati membri o di loro parti elencati nell'allegato.
- Gli Stati membri che figurano nell'allegato I, parte A, non applicano le misure sanitarie preventive ai cani che provengono direttamente, in un contesto non commerciale, da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro menzionati nella parte A.

- Gli Stati membri che figurano nell'allegato I, parte B, non applicano le misure sanitarie preventive ai cani che provengono direttamente, in un contesto non commerciale, da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro menzionati nella parte A.

Articolo 3

Condizioni per l'iscrizione di uno Stato membro o di una parte di uno stato nell'allegato I, parte A

Gli Stati membri sono iscritti nell'allegato I, parte A, per la totalità o per una parte del loro territorio, dopo aver presentato alla Commissione una domanda accompagnata da documenti dai quali risulta il rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

- essi hanno dichiarato la totalità o una parte del territorio indenni dall'infezione da *Echinococcus multilocularis* per gli ospiti definitivi, conformemente alla procedura raccomandata al capitolo 1.4, articolo 1.4.6, paragrafo 3, del Codice sanitario per gli animali terrestri, edizione 2010, volume 1, dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), ed esistono regole in base alle quali è obbligatoria, nel contesto della legislazione nazionale, la notifica dei casi d'infezione degli animali ospiti da *Echinococcus multilocularis*;
- non hanno registrato casi d'infezione degli animali ospiti da *Echinococcus multilocularis* durante i quindici anni che precedono la data della loro domanda, in mancanza di un programma di sorveglianza dell'agente patogeno della malattia, a condizione che durante i dieci anni che precedono la data sopra indicata sussistessero le seguenti condizioni:
 - vigevano regole che rendevano obbligatoria, nel quadro della legislazione nazionale, la notifica dei casi d'infezione degli animali ospiti da *Echinococcus multilocularis*;
 - esisteva un sistema d'individuazione rapida dei casi d'infezione di animali ospiti da *Echinococcus multilocularis*;
 - erano applicate misure appropriate volte a prevenire l'introduzione del parassita *Echinococcus multilocularis* da parte degli animali domestici che fungevano da ospiti definitivi;
 - non vi erano elementi che indicassero una presenza stabilita dell'infezione da *Echinococcus multilocularis* nelle popolazioni ospiti selvatiche sul loro territorio;
- hanno applicato, per tre periodi di dodici mesi prima della domanda, un programma di sorveglianza dell'agente patogeno conforme ai requisiti dell'allegato II nell'ambito del quale non sono stati registrati casi d'infezione degli ospiti definitivi selvatici da *Echinococcus multilocularis* e la notifica dei casi d'infezione era obbligatoria a norma della loro legislazione nazionale.

Articolo 4

Condizioni per l'iscrizione di uno Stato membro o di una parte di uno Stato membro nell'allegato I, parte B

Gli Stati membri sono iscritti nell'allegato I, parte B, per non più di cinque periodi di sorveglianza di dodici mesi, dopo aver presentato alla Commissione una domanda accompagnata da documenti dai quali risulta:

- a) un programma obbligatorio, conforme alle disposizioni dei trattati dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 92/65/CEE, per l'eradicazione dell'infezione da *Echinococcus multilocularis* negli ospiti definitivi selvatici è stato applicato sulla totalità del loro territorio o su una parte di esso da iscriverne nella parte B;
- b) che sono vigenti regole che rendono obbligatoria, nel quadro della legislazione nazionale, la notifica dei casi d'infezione degli animali ospiti da *Echinococcus multilocularis*.

Articolo 5

Obblighi degli Stati membri iscritti nell'allegato I

1. Gli Stati membri iscritti nell'allegato I devono disporre di:
 - a) di regole che rendono obbligatoria, nel quadro della legislazione nazionale, la notifica dei casi d'infezione degli animali ospiti da *Echinococcus multilocularis*;
 - b) di un sistema d'individuazione rapida dei casi d'infezione di animali ospiti da *Echinococcus multilocularis*.
2. Gli Stati membri iscritti nell'allegato I applicano un programma di sorveglianza dell'agente patogeno, elaborato e attuato conformemente alle disposizioni dell'allegato II.
3. Uno Stato membro iscritto nell'allegato I notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l'individuazione di un caso d'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei campioni che sono stati prelevati negli ospiti definitivi selvatici:
 - a) nel corso dell'ultimo periodo di sorveglianza di dodici mesi, nel caso di Stati membri o loro parti elencati nella parte A dell'allegato I;
 - b) dopo il primo periodo di 24 mesi che segue l'inizio del programma obbligatorio di eradicazione dell'infezione da *Echinococcus multilocularis* negli ospiti definitivi selvatici, secondo quanto previsto all'articolo 4, negli Stati membri o loro parti elencati nella parte B dell'allegato I.
4. Gli Stati membri iscritti nell'allegato I comunicano alla Commissione i risultati del loro programma di sorveglianza dell'agente patogeno di cui al paragrafo 2 entro il 31 maggio successivo alla fine di ciascun periodo di sorveglianza di dodici mesi.

Articolo 6

Condizioni per la cancellazione degli Stati membri o di loro parti dall'allegato I

La Commissione cancella uno Stato membro o una sua parte dall'elenco rispettivo dell'allegato I in uno dei casi seguenti:

- a) non sussistono più le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 1; o
- b) un caso d'infezione da *Echinococcus multilocularis* è stato individuato in un ospite definitivo durante i periodi di sorveglianza di cui all'articolo 5, paragrafo 3; o
- c) la relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non è stata inviata alla Commissione entro il termine previsto in tale paragrafo; o

- d) si è concluso il programma di eradicazione previsto all'articolo 4.

Articolo 7

Misure sanitarie preventive

1. Sono oggetto di trattamento contro le forme intestinali adulta e larvale del parassita *Echinococcus multilocularis* i cani destinati ad essere introdotti a fini non commerciali in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro elencati nell'allegato I entro un periodo non superiore a 120 e non inferiore a 24 ore prima della data prevista di entrata in tale Stato membro o in una sua parte.
2. Il trattamento previsto al paragrafo 1 consiste nella somministrazione, da parte di un veterinario, di un medicinale che:
 - a) contiene una dose adeguata:
 - i) di praziquantel; o
 - ii) di sostanze farmacologiche attive che, da sole o combinate, si sono rivelate in grado di ridurre le quantità di parassita *Echinococcus multilocularis* presenti, allo stato adulto o larvale, negli intestini delle specie ospiti;
 - b) al quale è stata concessa:
 - i) un'autorizzazione all'immissione in commercio conformemente all'articolo 5 della direttiva 2001/82/CE o all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 726/2004; o
 - ii) un'omologazione o un'autorizzazione da parte delle autorità competenti del paese terzo di provenienza del cane.
3. Il trattamento previsto al paragrafo 1 è certificato:
 - a) dal veterinario che lo somministra, nella parte riservata a tal fine del passaporto tipo stabilito dalla decisione 2003/803/CE, nel caso in cui il cane introdotto a fini non commerciali provenga da un altro Stato membro; o
 - b) da un veterinario ufficiale, nella parte riservata a tal fine del modello di certificato sanitario stabilito dalla decisione 2004/824/CE, nel caso in cui il cane introdotto a fini non commerciali provenga da un paese terzo.

Articolo 8

Deroga all'applicazione delle misure sanitarie preventive

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, l'entrata in uno Stato membro o in una sua parte elencati nell'allegato I è consentita ai cani che sono stati oggetto di misure sanitarie preventive conformi:
 - a) all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 7 paragrafo 3, lettera a), almeno due volte ad un intervallo massimo di 28 giorni e il trattamento è successivamente ripetuto ad intervalli regolari non superiori a 28 giorni;
 - b) all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, non meno di 24 ore prima della data di entrata e non più di 28 giorni prima della data di fine del transito. In questo caso i cani devono passare attraverso uno dei punti di entrata elencati per gli Stati membri conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 998/2003.

2. La deroga prevista al paragrafo 1 si applica ai cani che entrano in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro elencati nell'allegato I solo se questo Stato:

- a) ha notificato alla Commissione le condizioni che disciplinano il controllo di tali entrate; e
- b) ha reso pubbliche tali condizioni.

Articolo 9

Revisione

La Commissione:

- a) riesamina il presente regolamento entro cinque anni dalla data di entrata in vigore, alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche relative all'infezione degli animali da *Echinococcus multilocularis*;

- b) sottopone i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione si sforza in particolare di determinare se le misure sanitarie preventive siano proporzionate al rischio e scientificamente giustificate.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

PARTE A

Elenco degli Stati membri o di loro parti che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 3

Codice ISO	Stato membro	Parte del territorio
FI	FINLANDIA	L'insieme del territorio
GB	REGNO UNITO	L'insieme del territorio
IE	IRLANDA	L'insieme del territorio
MT	MALTA	L'insieme del territorio

PARTE B

Elenco degli Stati membri o loro parti che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 4

Codice ISO	Stato membro	Parte del territorio

ALLEGATO II

Requisiti cui deve essere conforme il programma di sorveglianza dell'agente patogeno previsto all'articolo 3, lettera c)

1. Il programma di sorveglianza dell'agente patogeno è concepito per consentire di individuare, per unità geografica pertinente dal punto di vista epidemiologico sul territorio nazionale o su una sua parte, una prevalenza non superiore all'1 %, per un livello di fiducia di almeno il 95 %.
 2. Il programma di sorveglianza dell'agente patogeno si basa su un adeguato campionamento, in funzione del rischio presupposto o rappresentativo, che garantisce l'individuazione della presenza eventuale del parassita *Echinococcus multilocularis* in una qualunque parte dello Stato membro, per la prevalenza definita al punto 1.
 3. Il programma di sorveglianza dell'agente patogeno consiste nel raccogliere in modo continuo, durante il periodo di sorveglianza di dodici mesi, campioni nelle popolazioni ospiti definitive selvatiche o, se l'assenza di tali ospiti nello Stato membro o nella parte di Stato membro interessato è provata, di ospiti definitivi domestici che saranno analizzati mediante un esame:
 - a) del contenuto degli intestini, al fine di individuare il parassita *Echinococcus multilocularis* grazie alla tecnica di sedimentazione (SCT) o a una tecnica che presenta una sensibilità e una specificità equivalenti; o
 - b) delle feci, al fine di individuare l'acido desossiribonucleico (DNA) che caratterizza ciascuna specie, a partire da tessuti o uova del parassita *Echinococcus multilocularis*, mediante la reazione a catena della polimerasi (PCR) o una tecnica che presenti una sensibilità e una specificità equivalenti.
-

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1153/2011 DELLA COMMISSIONE**del 30 agosto 2011****che modifica l'allegato I *ter* del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19 *bis*, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale tra Stati membri per quanto riguarda cani, gatti e furetti, come indicato nell'allegato I, parti A e B, di detto regolamento. Esso stabilisce che tali animali devono essere muniti di un passaporto attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità sull'animale in questione, in conformità all'allegato I *ter*. Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce inoltre che i requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica, di cui all'allegato I *ter*, possono essere modificati mediante atti delegati.
- (2) L'allegato I *ter* del regolamento (CE) n. 998/2003 precisa che una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida solo se, tra l'altro, la data della vaccinazione non è precedente alla data di impianto del microchip indicata nel passaporto o nel certificato sanitario di accompagnamento. Tuttavia, anche un animale dotato di un tatuaggio chiaramente leggibile eseguito prima del 3 luglio 2011 è considerato identificato in conformità a detto regola-

mento. È pertanto necessario, a fini di chiarezza della legislazione dell'Unione, modificare l'allegato I *ter* del regolamento (CE) n. 998/2003 per precisare che una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida se, tra l'altro, la data di tale vaccinazione non è precedente alla data di impianto del microchip o di esecuzione del tatuaggio.

- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I *ter* del regolamento (CE) n. 998/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I *ter* del regolamento (CE) n. 998/2003, la lettera b), del punto 2, è sostituita dal testo seguente:

- «b) la data di cui alla lettera a), non deve essere precedente alla data di impianto del microchip o di esecuzione del tatuaggio indicata nella:
- i) sezione III, punto 2 o punto 5, del passaporto; oppure nella
- ii) sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2011

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1154/2011 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2011****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zgornjesavinjski želodec (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Slovenia per la registrazione della denominazione «Zgornjesavinjski želodec» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura in allegato al presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.⁽²⁾ GU C 45 del 12.2.2011, pag. 28.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

SLOVENIA

Zgornjesavinjski želodec (IGP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1155/2011 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2011****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Šebreljski želodec (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione presentata dalla Slovenia per la registrazione della denominazione «Šebreljski želodec» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura in allegato al presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 45 del 12.2.2011, pag. 25.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

SLOVENIA

Šebreljski želodec (IGP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1156/2011 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2011****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kočevski gozdni med (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Kočevski gozdni med», presentata dalla Slovenia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 70 del 4.3.2011, pag. 11.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

SLOVENIA

Kočevski gozdni med (DOP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1157/2011 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2011****recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, Vlb e VIaN per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

ALLEGATO

N.	66/T&Q
Stato membro	Francia
Stock	HER/5B6ANB
Specie	Aringa (<i>Clupea harengus</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN
Data	12.10.2011

REGOLAMENTO (UE) N. 1158/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2011****recante divieto di pesca dell'eglefino nella zona IIIa, sottodivisioni 22-32 delle acque dell'Unione europea, per le navi battenti bandiera svedese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Articolo 1**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2**Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

ALLEGATO

N.	69/T&Q
Stato membro	Svezia
Stock	HAD/3 A/BCD
Specie	Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
Zona	IIIa; Sottodivisioni 22-32 (acque UE)
Data	24.10.2011

REGOLAMENTO (UE) N. 1159/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2011****recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2**Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

ALLEGATO

N.	67/T&Q
Stato membro	Spagna
Stock	COD/1N2AB.
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	Acque norvegesi delle zone I e II
Data	6.7.2011

REGOLAMENTO (UE) N. 1160/2011 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 2011****concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente trasmette le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito «l'Autorità».
- (3) Quando riceve una domanda, l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito alla domanda della CreaNutrition AG, presentata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti del beta-glucano contenuto nell'avena sulla riduzione del colesterolo nel sangue (domanda EFSA-Q-2008-681) ⁽²⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «L'inclusione del beta-glucano dell'avena come parte di una dieta bilanciata può attivamente abbassare/ridurre il colesterolo LDL (low-density lipoprotein) del sangue e il colesterolo totale».

(6) In base ai dati presentati, l'Autorità ha concluso, nel parere trasmesso alla Commissione e agli Stati membri l'8 dicembre 2010, che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l'assunzione di beta-glucano dell'avena e l'abbassamento della concentrazione di colesterolo LDL nel sangue. L'indicazione sulla salute che rispecchia tale conclusione deve essere considerata conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e va quindi inclusa nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione europea.

(7) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce che il parere favorevole all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute deve contenere determinati dettagli. Di conseguenza i dettagli riguardanti l'indicazione consentita vanno inseriti nell'allegato I del presente regolamento e devono includere, a seconda dei casi, la dicitura modificata dell'indicazione, le specifiche condizioni d'uso dell'indicazione e, se applicabile, le condizioni o restrizioni d'uso dell'alimento e/o una dicitura o un'avvertenza supplementare conformemente alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con il parere dell'Autorità.

(8) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori, tenendo conto della loro formulazione e presentazione; quindi, se la formulazione dell'indicazione ha per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione sulla salute autorizzata, in quanto dimostra lo stesso rapporto esistente tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa deve essere soggetta alle stesse condizioni d'uso di cui all'allegato del presente regolamento.

(9) In seguito a una domanda della HarlandHall L.t.d. per conto dell'Associazione sulle proteine della soia, della Federazione europea sulle proteine vegetali, e dell'Associazione dei produttori europei di alimenti naturali a base di soia, presentata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute relativa agli effetti della proteina della soia sulla riduzione delle concentrazioni di colesterolo del sangue (domanda EFSA-Q-2009-00672) ⁽³⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «È stato dimostrato che la proteina della soia abbassa/riduce il colesterolo nel sangue; la riduzione del colesterolo nel sangue può diminuire il rischio di cardiopatie (coronarie)».

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ *The EFSA Journal* (2010); 8(12):1885.

⁽³⁾ *The EFSA Journal* 2010; 8(7):1688.

- (10) In base ai dati presentati, l'Autorità ha concluso, nel parere trasmesso alla Commissione e agli Stati membri il 30 luglio 2010, che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l'assunzione di proteina della soia e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (11) In seguito alla domanda di Danone France, presentata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Actimel®, un prodotto a base di latte fermentato contenente *Lactobacillus casei* DN-114 001 più la simbiosi dello yogurt sulla riduzione della presenza delle tossine di *Clostridium difficile* a livello intestinale (domanda EFSA-Q-2009-00776) ⁽¹⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il latte fermentato contenente il ceppo probiotico *Lactobacillus casei* DN-114001 più la simbiosi dello yogurt riduce la presenza di tossine di *Clostridium difficile* a livello intestinale (delle persone anziane suscettibili). La presenza delle tossine di *Clostridium difficile* è associata all'incidenza di diarrea acuta».
- (12) In base ai dati presentati, l'Autorità ha concluso, nel parere trasmesso alla Commissione e agli Stati membri l'8 dicembre 2010, che le prove fornite non sono sufficienti per stabilire un rapporto di causa ed effetto fra il consumo di Actimel® e la diminuzione del rischio di diarrea da *C. difficile* mediante la riduzione della presenza di tossine di *C. difficile*. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (13) Nel definire le misure di cui al presente regolamento si è tenuto conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini pervenute alla Commissione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato I del presente regolamento possono essere riportate sugli alimenti commercializzati nell'Unione europea alle condizioni specificate nell'allegato stesso.

2. Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 sono inserite nell'elenco UE delle indicazioni consentite di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato II del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione europea, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ The EFSA Journal 2010; 8(12):1903.

ALLEGATO I

INDICAZIONI SULLA SALUTE CONSENTITE

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Richiedente — Indirizzo	Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Riferimento del parere EFSA
Indicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), sulla riduzione dei rischi di malattia	CreaNutrition AG, Business Park, 6301 Zug, Svizzera	Beta-glucano dell'avena	È stato dimostrato che il beta-glucano dell'avena abbassa/riduce il colesterolo nel sangue. L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche	Il consumatore va informato del fatto che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 3 g di beta-glucano dell'avena L'indicazione può essere utilizzata per prodotti alimentari che forniscono almeno 1 g di beta-glucano dell'avena per porzione quantificata		Q-2008-681

ALLEGATO II

INDICAZIONI SULLA SALUTE RESPINTE

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Indicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), sulla riduzione dei rischi di malattia	Proteina della soia	È stato dimostrato che la proteina della soia abbassa/riduce il colesterolo nel sangue; la riduzione del colesterolo nel sangue può diminuire il rischio di cardiopatie (coronariche)	Q-2009-00672
Indicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), sulla riduzione dei rischi di malattia	ACTIMEL® <i>Lactobacillus casei</i> DN-114 001 più simbiosi dello yogurt	Il latte fermentato contenente il ceppo probiotico <i>Lactobacillus casei</i> DN-114 001 più la simbiosi dello yogurt riduce la presenza di tossine di <i>Clostridium difficile</i> a livello intestinale (delle persone anziane suscettibili). La presenza delle tossine di <i>Clostridium difficile</i> è associata all'incidenza di diarrea acuta	Q-2009-00776

REGOLAMENTO (UE) N. 1161/2011 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 2011****che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione per quanto riguarda gli elenchi di minerali che possono essere aggiunti agli alimenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,vista la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II della direttiva 2002/46/CE stabilisce l'elenco delle vitamine e dei minerali consentiti nella fabbricazione degli integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione ⁽⁴⁾ ha sostituito gli allegati I e II della direttiva 2002/46/CE. Le modifiche dell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2002/46/CE, modificato dal suddetto regolamento, vanno adottate in conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 e alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, di detta direttiva.
- (2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 reca l'elenco delle vitamine e dei minerali che possono essere aggiunti agli alimenti.

- (3) L'allegato del regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione ⁽⁵⁾ reca l'elenco delle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
- (4) L'EFSA ha esaminato nuovi minerali da utilizzare negli alimenti. Le sostanze per le quali l'EFSA ha espresso un parere favorevole devono essere aggiunte agli elenchi degli atti succitati.
- (5) Le parti interessate sono state consultate tramite il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale ed è stato tenuto conto delle osservazioni formulate.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/46/CE, il regolamento (CE) n. 1925/2006 ed il regolamento (CE) n. 953/2009.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parte B della direttiva 2002/46/CE è modificato come segue:

- a) dopo la voce «Fosfato ferroso» sono inserite le seguenti voci:

«Fosfato di ammonio ferroso

Sodio ferrico EDTA»;

- b) dopo la voce «Sali di sodio dell'acido ortofosforico» sono inserite le seguenti voci:

«Solfato di sodio

Solfato di potassio».

⁽¹⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.⁽²⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.⁽³⁾ GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.⁽⁴⁾ GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 36.⁽⁵⁾ GU L 269 del 14.10.2009, pag. 9.

Articolo 2

L'allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:

a) dopo la voce «solfato ferroso» sono inserite le seguenti voci:

«fosfato di ammonio ferroso

sodio ferrico EDTA»;

b) dopo la voce «solfato di cromo (III) e il suo esaidrato» è inserita la voce seguente:

«picolinato di cromo».

Articolo 3

La categoria 2 (minerali) dell'allegato del regolamento (CE) n. 953/2009 è modificata come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

a) dopo la voce «solfato ferroso» sono inserite le seguenti voci:

«fosfato di ammonio ferroso	x	
sodio ferrico EDTA	x»	

b) dopo la voce «solfato di cromo (III) e il suo esaidrato» è inserita la voce seguente:

«picolinato di cromo	x»	
----------------------	----	--

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1162/2011 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	64,0
	AR	40,4
	MA	67,1
	TR	89,1
	ZZ	65,2
0707 00 05	AL	64,0
	TR	143,9
	ZZ	104,0
0709 90 70	AR	61,1
	MA	59,0
	TR	129,4
	ZZ	83,2
0805 20 10	MA	115,3
	ZA	71,4
	ZZ	93,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	29,1
	IL	75,8
	MA	79,7
	TR	82,5
	UY	54,6
	ZZ	64,3
0805 50 10	TR	61,0
	ZA	59,4
	ZZ	60,2
0806 10 10	BR	235,4
	EC	65,7
	LB	271,1
	TR	145,0
	US	266,1
	ZA	77,5
	ZZ	176,8
0808 10 80	CA	86,1
	CL	90,0
	CN	67,2
	NZ	182,1
	US	142,4
	ZA	142,9
	ZZ	118,5
0808 20 50	CL	73,3
	CN	46,3
	TR	133,1
	ZA	73,2
	ZZ	81,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1163/2011 DELLA COMMISSIONE**del 14 novembre 2011****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1137/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 10.11.2011, pag. 10.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 15 novembre 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	43,24	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	43,24	1,93
1701 12 10 ⁽¹⁾	43,24	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	43,24	1,64
1701 91 00 ⁽²⁾	47,87	3,11
1701 99 10 ⁽²⁾	47,87	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	47,87	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,48	0,23

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/90/UE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2011

che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

L'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (direttiva sul credito ai consumatori), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

considerando quanto segue:

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(1) L'esperienza acquisita dagli Stati membri con l'attuazione della direttiva 2008/48/CE ha dimostrato che le ipotesi elencate nell'allegato I, parte II, di tale direttiva non sono sufficienti per calcolare il tasso annuo effettivo globale in modo uniforme e non sono più adeguate alla situazione commerciale del mercato.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

(2) È necessario integrare tali ipotesi con altre ipotesi riguardanti le regole per il calcolo del tasso annuo effettivo globale per i crediti senza durata fissa o rimborsabili per intero ripetutamente. È inoltre necessario stabilire norme sul calendario per il primo prelievo del credito e i pagamenti che devono essere effettuati dal consumatore.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, e né il Parlamento europeo né il Consiglio vi si sono opposti,

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

ALLEGATO

La parte II dell'allegato I della direttiva 2008/48/CE è sostituita dalla seguente:

«II. Ulteriori ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale

- a) Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato immediatamente e per intero;
- b) se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo in generale ma prevede tra le diverse modalità di prelievo una limitazione per quanto riguarda l'importo del credito e il periodo di tempo, si presuppone che l'importo del credito sia prelevato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto di credito e conformemente a detti limiti di prelievo;
- c) se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati applicati alla categoria di transazione più comunemente utilizzata nel quadro di detto tipo di contratto di credito;
- d) in caso di concessione di scoperto, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito. Se la durata della concessione di scoperto non è nota, il tasso annuo effettivo globale è calcolato in base all'assunto che la durata del credito sia di tre mesi;
- e) nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da una concessione di scoperto, si presume:

- i) che il credito sia fornito per un periodo di un anno a decorrere dalla data del primo prelievo e che il pagamento definitivo da parte del consumatore estingua il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri;
- ii) che il capitale sia rimborsato dal consumatore in rate mensili di uguale importo, a partire da un mese dalla data del primo prelievo. Tuttavia, nei casi in cui il capitale può essere rimborsato solo per intero, in un unico versamento, entro ogni termine di pagamento, si presuppone che i successivi prelievi e rimborsi dell'intero capitale da parte del consumatore siano effettuati nel corso di un anno. Gli interessi e gli altri oneri sono applicati in conformità a tali prelievi e rimborsi del capitale e secondo le disposizioni del contratto di credito.

Ai fini della presente lettera, un contratto di credito a durata indeterminata è un contratto di credito senza durata fissa comprendente crediti che devono essere rimborsati per intero entro o dopo un dato termine ma, una volta rimborsati, sono disponibili per un altro prelievo;

- f) nel caso dei contratti di credito diversi dagli scoperti e dai crediti a durata indeterminata, di cui alle ipotesi delle lettere d) ed e):
 - i) se la data o l'importo del rimborso del capitale che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati, il rimborso si considera effettuato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto di credito e per l'importo più basso tra quelli previsti dal contratto di credito;
 - ii) se la data della conclusione dell'accordo di credito non è nota, si considera che la data del primo prelievo sia quella che corrisponde all'intervallo più breve tra tale data e quella del primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore;
- g) se la data o l'importo di un pagamento che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati in base al contratto di credito o alle ipotesi delle lettere d), e) o f), si considera che il pagamento sia effettuato conformemente alle date e alle condizioni stabilite dal creditore e, se queste non sono note:
 - i) gli interessi sono pagati insieme ai rimborsi del capitale;
 - ii) una spesa diversa dagli interessi espressa come somma unica è pagata alla data di conclusione dell'accordo di credito;

- iii) le spese diverse dagli interessi espresse come più pagamenti sono pagate a intervalli regolari, iniziando dalla data del primo rimborso del capitale e, se l'importo di tali pagamenti non è noto, si considera che siano di uguale importo;
 - iv) il pagamento finale estingue il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri;
 - h) se il limite massimo del credito non è stato ancora convenuto, si considera che sia fissato a 1 500 EUR;
 - i) se sono offerti tassi debitori e spese diversi per un periodo o importo limitato, si presuppone che il tasso debitore e le spese siano quelli più elevati per l'intera durata del contratto di credito;
 - j) nel caso dei contratti di credito al consumo per cui è pattuito un tasso debitore fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso debitore, successivamente adeguato periodicamente in base ad un indicatore convenuto, il calcolo del tasso annuo effettivo globale si basa sull'assunto che, al termine del periodo di applicazione del tasso debitore fisso, il tasso debitore sia identico a quello vigente al momento del calcolo del tasso annuo effettivo globale, in base al valore dell'indicatore convenuto in quel momento.»
-

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo

(rifusione)

(2011/734/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 9, e l'articolo 136,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/320/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo⁽¹⁾, ha subito diverse modifiche sostanziali⁽²⁾. Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) L'articolo 136, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede la possibilità di adottare misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio.
- (3) L'articolo 126 TFUE stabilisce che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi e prevede a questo fine la procedura per i disavanzi eccessivi. Il Patto di stabilità e crescita, che nella sua parte correttiva attua la procedura per i disavanzi eccessivi, costituisce il quadro che sostiene le politiche governative per un rapido ritorno a solide posizioni di bilancio tenendo conto della situazione economica.
- (4) Il 27 aprile 2009 il Consiglio aveva deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Grecia esisteva una situazione di disavanzo eccessivo e aveva formulato raccomandazioni finalizzate a correggere tale disavanzo entro il 2010 al più tardi, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, TCE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi⁽³⁾. Il

Consiglio aveva inoltre fissato il 27 ottobre 2009 come termine entro il quale la Grecia doveva darvi seguito effettivo. Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, che la Grecia non vi aveva dato un seguito effettivo; di conseguenza, il 16 febbraio 2010 il Consiglio ha intimato alla Grecia, a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, di adottare misure per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2012 («decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9»). Il Consiglio ha inoltre fissato la data del 15 maggio 2010 come termine entro il quale deve esservi dato un seguito effettivo.

- (5) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97, se è stato dato un seguito effettivo in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevedibili con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione riveduta ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
- (6) Secondo le previsioni dell'autunno 2009 dei servizi della Commissione, che hanno costituito la base per l'intimazione iniziale indirizzata alla Grecia, era prevista una contrazione del PIL di ¼ di punto percentuale nel 2010 e una ripresa a partire dal 2011, anno nel quale si prevedeva una crescita dell'economia dello 0,7 %. Nel 2010 si è verificato un calo più forte del PIL reale, e tale calo dovrebbe continuare nel 2011. Per il periodo successivo è prevista una graduale ripresa della crescita. Questo deciso peggioramento dello scenario economico comporta un corrispondente deterioramento delle prospettive per le finanze pubbliche a politiche invariate. A questo si deve aggiungere una revisione verso l'alto del disavanzo pubblico per il 2009, da un 12,7 % del PIL stimato al momento della decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, al 13,6 % del PIL secondo la notifica di bilancio presentata dalla Grecia il 1° aprile 2010⁽⁴⁾ e in seguito al 15,4 % del PIL, come risulta dopo il completamento delle indagini che Eurostat ha effettuato presso le autorità statistiche greche⁽⁵⁾. Infine, le

⁽¹⁾ GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 6.

⁽²⁾ Cfr. allegato I.

⁽³⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

⁽⁴⁾ Comunicato stampa Eurostat n. 55/2010 del 22 aprile 2010.

⁽⁵⁾ Comunicato stampa Eurostat n. 60/2011 del 26 aprile 2011.

preoccupazioni dei mercati per quanto riguarda le previsioni di finanza pubblica si sono tradotte in un drastico aumento dei premi di rischio sul debito pubblico, facendo aumentare le difficoltà nel controllo del percorso di risanamento del disavanzo e del debito pubblico.

- (7) Il debito lordo della pubblica amministrazione era pari a fine 2009 al 127,1 % del PIL. Si tratta del rapporto debito/PIL più elevato di tutta l'UE, notevolmente superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL fissato dal trattato. Il completamento del percorso di riduzione del disavanzo che è considerato necessario e fattibile alla luce delle circostanze comporterebbe l'inversione della tendenza all'aumento del debito a partire dal 2013. Oltre ai disavanzi pubblici persistentemente elevati, talune operazioni finanziarie hanno ulteriormente aumentato il debito. Tali fattori hanno contribuito a minare la fiducia del mercato nella futura capacità del governo greco a continuare ad assicurare il servizio del debito. Vi è quindi urgenza per la Grecia di adottare provvedimenti drastici, di dimensioni senza precedenti, per quanto riguarda il disavanzo e gli altri fattori che contribuiscono all'aumento del debito, al fine di invertire la tendenza all'aumento del rapporto debito/PIL e permettere a questo paese di tornare al più presto possibile a finanziarsi sui mercati.
- (8) Il gravissimo deterioramento della situazione finanziaria del governo greco ha indotto gli altri Stati membri dell'area dell'euro a decidere di fornire un sostegno alla stabilità della Grecia al fine di proteggere la stabilità finanziaria dell'area dell'euro nel suo complesso, in combinazione con l'assistenza multilaterale fornita dal Fondo monetario internazionale. Il sostegno fornito dagli Stati membri dell'area dell'euro assumerà la forma di un accentramento dei prestiti bilaterali, coordinato dalla Commissione. I prestatori hanno deciso di subordinare il loro sostegno al rispetto della presente decisione da parte della Grecia. In particolare, la Grecia deve attuare le misure specificate nella presente decisione e secondo il calendario in essa contenuto.
- (9) A giugno 2011 è apparso evidente che, considerati gli scostamenti di bilancio del 2010 e l'esecuzione del bilancio fino a maggio, a politiche invariate, l'obiettivo di disavanzo per il 2011 si mancherebbe di gran lunga, il che comprometterebbe l'intera credibilità del programma. Si è pertanto reso necessario aggiornare specifiche misure di bilancio per permettere di rispettare sia l'obiettivo di disavanzo per il 2011 che i massimali di disavanzo stabiliti nella decisione 2010/320/UE per gli anni a venire. Tali misure sono state ampiamente discusse con il governo greco e decise di comune accordo dalla Commissione europea, dalla Banca centrale europea e dal Fondo monetario internazionale.
- (10) Alla luce di quanto precede, appare opportuno modificare la decisione 2010/320/UE sotto vari profili, mantenendo invariato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Grecia pone termine all'attuale situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro il 2014.

2. Il percorso di aggiustamento verso la correzione del disavanzo eccessivo mira a raggiungere un disavanzo delle amministrazioni pubbliche non superiore a 18 508 milioni di EUR (8,0 % del PIL) nel 2010, 17 065 milioni di EUR (7,6 % del PIL) nel 2011, 14 916 milioni di EUR (6,5 % del PIL) nel 2012, 11 399 milioni di EUR (4,8 % del PIL) nel 2013 e 6 385 milioni di EUR (2,6 % del PIL) nel 2014. A questo fine dovrà essere ottenuto un miglioramento del saldo strutturale di almeno il 10 % del PIL nel periodo 2009-2014.

3. Il percorso di aggiustamento di cui al paragrafo 2 impone una variazione annuale del debito lordo consolidato delle amministrazioni pubbliche non superiore a 34 058 milioni di EUR nel 2010, 17 365 milioni di EUR nel 2011, 15 016 milioni di EUR nel 2012, 11 599 milioni di EUR nel 2013 e 7 885 milioni di EUR nel 2014. Sulla base delle proiezioni del PIL di maggio 2011, il percorso corrispondente per il rapporto debito/PIL non deve superare il 143 % nel 2010, il 154 % nel 2011, il 158 % nel 2012, il 159 % nel 2013 e il 157 % nel 2014.

Articolo 2

1. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di giugno del 2010:

- una legge che introduca un sistema d'imposizione progressiva per tutte le fonti di reddito ed un trattamento unificato in senso orizzontale per i redditi da lavoro e da capitale;
- una legge che sopprima tutte le esenzioni e le disposizioni fiscali autonome vigenti nel sistema fiscale, compresi i redditi derivanti da indennità speciali versate ai dipendenti pubblici;
- la cancellazione degli stanziamenti di bilancio nella riserva per imprevisti, allo scopo di economizzare 700 milioni di EUR;
- l'abolizione della maggior parte degli stanziamenti di bilancio per il fondo di solidarietà (tranne una parte destinata alla riduzione della povertà) allo scopo di economizzare 400 milioni di EUR;
- la riduzione dei trattamenti pensionistici più elevati allo scopo di economizzare 500 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (350 milioni di EUR per il 2010);
- la riduzione delle gratifiche e indennità versate ai funzionari pubblici in occasione dei periodi pasquale, estivo e natalizio allo scopo di economizzare 1 500 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (1 100 milioni di EUR nel 2010);
- l'abolizione delle gratifiche versate ai titolari di pensioni in occasione dei periodi pasquale, estivo e natalizio, pur tutelando quanti ricevono trattamenti pensionistici modesti, allo scopo di economizzare 1 900 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (1 500 milioni di EUR nel 2010);
- l'aumento dell'aliquota IVA, con un gettito di almeno 1 800 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (800 milioni di EUR nel 2010);
- l'aumento delle accise su carburanti, tabacchi e bevande alcoliche, con un gettito di almeno 1 050 milioni di EUR nell'arco di un intero anno (450 milioni di EUR nel 2010);

- j) la normativa di attuazione della direttiva servizi ⁽¹⁾;
- k) la legge di riforma e semplificazione dell'amministrazione pubblica a livello locale finalizzata a ridurre i costi operativi;
- l) l'istituzione di una task force incaricata di migliorare il tasso di assorbimento dei fondi strutturali e di coesione;
- m) una legge diretta a semplificare l'avvio di nuove imprese;
- n) la riduzione degli investimenti pubblici per 500 milioni di EUR rispetto a quanto già programmato;
- o) l'incanalamento degli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento dei fondi strutturali e di coesione in un conto centrale speciale che non può essere utilizzato per altri scopi;
- p) l'istituzione di un fondo indipendente di stabilità finanziaria per far fronte a potenziali deficit di capitale e preservare la solidità del settore finanziario, fornendo alle banche, al bisogno, sostegno al capitale;
- q) la vigilanza rafforzata sulle banche, con risorse umane potenziate, segnalazioni più frequenti e prove di stress trimestrali.

2. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di settembre del 2010:

- a) misure di risanamento del bilancio pari ad almeno il 3,2 % del PIL (4,3 % del PIL se si tiene conto anche dei riporti dalle misure attuate nel 2010) da inserire nel progetto di bilancio del 2011: la riduzione dei consumi intermedi della pubblica amministrazione di almeno 300 milioni di EUR rispetto al livello del 2010 (oltre ai risparmi derivanti dalla riforma della pubblica amministrazione e delle amministrazioni locali di cui al presente paragrafo); il blocco dell'indicizzazione delle pensioni (allo scopo di economizzare 100 milioni di EUR); l'introduzione di un prelievo di crisi temporaneo a carico delle imprese ad alta redditività (con un gettito di almeno 600 milioni di EUR di entrate supplementari all'anno nel 2011, 2012 e 2013); l'introduzione di una tassazione presuntiva a carico dei lavoratori autonomi (con un gettito di almeno 400 milioni di EUR nel 2011 ed entrate crescenti per almeno 100 milioni di EUR all'anno nel 2012 e 2013); l'ampliamento della base imponibile IVA con l'inserimento di una serie di servizi attualmente esentati e trasferendo il 30 % dei beni e servizi dall'aliquota ridotta all'aliquota principale (con un gettito di 1 miliardo di EUR); l'introduzione graduale di una tassa verde sulle emissioni di CO₂ (con un gettito di almeno 300 milioni di EUR nel 2011); l'attuazione da parte del governo della legislazione di riforma della pubblica amministrazione e di riorganizzazione delle amministrazioni locali (allo scopo di ridurre i

costi di almeno 500 milioni di EUR nel 2011 e di ulteriori 500 milioni di EUR all'anno nel 2012 e 2013); la riduzione degli investimenti con finanziamenti nazionali (per almeno 500 milioni di EUR) favorendo i progetti di investimenti finanziati dai fondi strutturali UE, l'introduzione di incentivi per la regolarizzazione degli abusi edilizi (con un gettito di almeno 1 500 milioni di EUR dal 2011 al 2013, di cui almeno 500 milioni di EUR nel 2011); la riscossione dei proventi ottenuti dalle licenze di gioco (almeno 500 milioni di EUR ricavati dalla vendita di licenze e 200 milioni di EUR dalle royalty annuali); l'ampliamento della base imponibile dell'imposta sugli immobili aggiornando i valori catastali (con un gettito di almeno 400 milioni di EUR di entrate supplementari); l'aumento della tassazione sulle retribuzioni in natura, anche tassando i versamenti relativi ai contratti di leasing di autovetture (almeno 150 milioni di EUR); l'aumento della tassazione sui prodotti di lusso (almeno 100 milioni di EUR); una tassa speciale su stabilimenti non autorizzati (con un gettito di almeno 800 milioni di EUR all'anno) e la sostituzione limitata al 20 % dei dipendenti pubblici che vanno in pensione (amministrazione centrale, enti locali, enti di previdenza sociale, imprese pubbliche, agenzie statali e altre istituzioni pubbliche). Altre misure che permettano di ottenere risparmi di bilancio analoghi potranno essere prese in considerazione previa consultazioni con la Commissione;

- b) misure per il rafforzamento del ruolo e delle risorse della ragioneria generale dello Stato e l'istituzione di salvaguardie contro possibili interferenze politiche nella proiezione dei dati e nella contabilità;
- c) il progetto di riforma della legislazione sulle retribuzioni del settore pubblico, che includa, in particolare, l'istituzione di un'Autorità unica di pagamento per il pagamento delle retribuzioni, l'introduzione di principi uniformati e di un calendario per l'introduzione di una griglia salariale ridotta e unificata per il settore pubblico da applicare al settore statale, alle autorità locali e alle altre agenzie pubbliche;
- d) una legislazione diretta a migliorare l'efficienza dell'amministrazione fiscale e dei controlli fiscali;
- e) l'avvio di riesami indipendenti dell'amministrazione centrale e dei programmi sociali esistenti;
- f) la pubblicazione di statistiche mensili (basate sulla contabilità di cassa) relative ad entrate, spese, finanziamenti e residui passivi dell'amministrazione pubblica disponibile e delle sue suddivisioni;
- g) un piano d'azione diretto a migliorare la raccolta e il trattamento dei dati delle amministrazioni pubbliche, in particolare rafforzando i meccanismi di controllo delle autorità statistiche e della ragioneria generale dello Stato e garantendo una effettiva responsabilità personale nei casi di false comunicazioni, al fine di assicurare la trasmissione tempestiva di dati relativi all'amministrazione pubblica di elevata

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

qualità in conformità dei regolamenti (CE) n. 2223/96 ⁽¹⁾, (CE) n. 264/2000 ⁽²⁾, (CE) n. 1221/2002 ⁽³⁾, (CE) n. 501/2004 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1222/2004 ⁽⁵⁾, (CE) n. 1161/2005 ⁽⁶⁾, (CE) n. 223/2009 ⁽⁷⁾ e (CE) n. 479/2009 ⁽⁸⁾;

- h) la pubblicazione regolare di informazioni sulla situazione finanziaria nelle imprese pubbliche e in altri enti pubblici non classificati tra le amministrazioni pubbliche (inclusi il conto economico dettagliato, lo stato patrimoniale, i dati relativi all'occupazione e la spesa per le retribuzioni dei dipendenti pubblici);
- i) l'istituzione di un registro centrale completo delle imprese pubbliche;
- j) un piano di azione che preveda un calendario di iniziative concrete per arrivare alla istituzione di un'autorità centrale competente in materia di appalti;
- k) un atto legislativo che introduca un massimale di 50 milioni di EUR, per il periodo 2011-2013, per quanto riguarda il contributo versato annualmente dalle amministrazioni pubbliche agli operatori ferroviari a titolo degli oneri di servizio pubblico e che stabilisca il principio che lo Stato non può fornire ulteriori sostegni impliciti o espliciti agli operatori ferroviari;
- l) un piano economico per le ferrovie greche. Tale piano economico precisa come riportare in attivo le attività operative, tenendo conto dei costi di ammortamento, a decorrere dal 2011, in particolare chiudendo le linee in perdita, aumentando le tariffe e riducendo salari e personale, fornisce un'analisi di sensitività dettagliata sulle conseguenze, a livello di costi salariali, dei vari risultati in materia di contratti

collettivi e informazioni sulle varie opzioni concernenti il personale e prevede la ristrutturazione della società holding, tra cui la vendita di terreni e altre attività;

- m) una legge di riforma del sistema di contrattazione salariale nel settore privato, che dovrebbe portare ad una riduzione delle retribuzioni per il lavoro straordinario, ad una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro e permettere ai patti territoriali locali di fissare aumenti delle retribuzioni inferiori agli accordi settoriali;
- n) una riforma della legislazione a tutela dell'occupazione per portare il periodo di prova per i nuovi posti di lavoro ad un anno e agevolare un maggiore uso dei contratti temporanei e del lavoro a tempo parziale;
- o) la modifica della regolamentazione del sistema arbitrale per consentire a ciascuna parte di ricorrere all'arbitrato in caso di disaccordo con la proposta del Mediatore;
- p) una riforma del procedimento arbitrale per garantire che funzioni in base a criteri trasparenti e obiettivi, con un collegio indipendente di arbitri dotato di capacità decisionale libera da influenze governative.

3. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di dicembre del 2010:

- a) l'adozione definitiva delle misure di cui al paragrafo 2, lettera a);
- b) l'attuazione della normativa diretta a rafforzare il quadro di bilancio. Questo dovrebbe includere in particolare l'istituzione di un quadro di bilancio di medio termine; la creazione di una riserva per imprevisti obbligatoria nel bilancio corrispondente al 5 % del totale degli stanziamenti per la pubblica amministrazione esclusi salari, pensioni e interessi; la creazione di meccanismi più rigidi di controllo della spesa e l'istituzione di un ufficio per il bilancio annesso al Parlamento;
- c) un significativo incremento nel tasso di assorbimento dei fondi strutturali e di coesione;
- d) una legislazione in grado di semplificare e accelerare la procedura di rilascio delle licenze a imprese, attività industriali e professionali;
- e) la modifica del quadro istituzionale dell'autorità ellenica per la concorrenza allo scopo di accrescerne l'indipendenza, introdurre termini ragionevoli per le indagini e l'adozione di decisioni e dotarla del potere di rigettare i ricorsi;
- f) misure dirette a rimuovere le restrizioni esistenti alla libera prestazione di servizi;
- g) un decreto che non consenta più alle amministrazioni locali di presentare conti in disavanzo almeno fino al 2014; una riduzione dei trasferimenti alle amministrazioni locali in linea con i risparmi e i trasferimenti di competenze previsti;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo di conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, per quanto riguarda i conti trimestrali finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale (GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

- h) la pubblicazione di proiezioni provvisorie a lungo termine della spesa pensionistica fino al 2060, come prevede la riforma legislativa del luglio 2010, relative ai principali regimi pensionistici (IKA, incluso il regime pensionistico dei dipendenti pubblici, OGA e OAEF);
 - i) l'attuazione di un sistema uniforme di prescrizione on line; la pubblicazione del listino completo dei prezzi dei medicinali disponibili sul mercato; l'applicazione dell'elenco dei medicinali non rimborsati e dei medicinali da banco; la pubblicazione del nuovo elenco dei medicinali rimborsati in base al nuovo sistema dei prezzi di riferimento; l'impiego delle informazioni rese disponibili attraverso il sistema di prescrizione on line e la scansione del codice a barre dei medicinali per beneficiare degli sconti praticati dalle aziende farmaceutiche; l'introduzione di un meccanismo di controllo che permetta di stimare la spesa farmaceutica su base mensile; l'imposizione del pagamento di un ticket di 5 EUR per le prestazioni ambulatoriali normali ed estensione del ticket per le visite ingiustificate al pronto soccorso; la pubblicazione dei bilanci certificati degli ospedali e dei centri sanitari e la creazione di una task force indipendente composta da esperti in politica sanitaria incaricata di redigere, entro fine maggio 2011, una relazione dettagliata in vista di una riforma globale del sistema sanitario volta a migliorarne l'efficienza e l'efficacia;
 - j) un'ulteriore riduzione delle spese operative di almeno il 5 %, per un risparmio di almeno 100 milioni di EUR;
 - k) un'ulteriore riduzione dei trasferimenti che generi per tutta l'amministrazione pubblica un risparmio di almeno 100 milioni di EUR. Gli enti pubblici beneficiari garantiranno al tempo stesso un contenimento della spesa volto ad evitare l'accumulo di arretrati;
 - l) il calcolo degli assegni familiari in rapporto ai redditi effettivi a partire da gennaio 2011 per un risparmio di almeno 150 milioni di EUR (al netto dei rispettivi costi amministrativi);
 - m) la riduzione della spesa per apparecchiature militari (forniture) di almeno 500 milioni di EUR rispetto al livello reale del 2010;
 - n) una riduzione di 900 milioni di EUR della spesa farmaceutica da parte dei fondi di previdenza sociale grazie a un'ulteriore diminuzione dei prezzi dei prodotti farmaceutici e a nuove procedure d'appalto, nonché una riduzione di almeno 350 milioni di EUR della spesa farmaceutica (compresa la spesa per apparecchiature) da parte degli ospedali;
 - o) modifiche nella gestione, nelle tariffe e nei salari delle imprese pubbliche per un risparmio di almeno 800 milioni di EUR;
 - p) un aumento delle aliquote ridotte IVA dal 5,5 % al 6,5 % e dall'11 % al 13 %, per un risparmio di almeno 880 milioni di EUR e la riduzione dell'aliquota IVA applicabile ai medicinali e alla sistemazione in albergo dall'11 % al 6,5 %, per un costo non superiore a 250 milioni di EUR, al netto dei risparmi realizzati dai fondi di previdenza sociale e dagli ospedali grazie alla riduzione dell'aliquota IVA sui farmaci;
 - q) l'intensificazione della lotta contro il contrabbando di carburante (almeno 190 milioni di EUR);
 - r) un aumento delle spese giudiziarie (almeno 100 milioni di EUR);
 - s) l'attuazione di un piano d'azione per accelerare la riscossione delle imposte arretrate (almeno 200 milioni di EUR);
 - t) un'accelerazione della riscossione delle sanzioni fiscali (almeno 400 milioni di EUR);
 - u) la riscossione degli introiti provenienti dal nuovo quadro in materia di controversie fiscali e giudiziarie (almeno 300 milioni di EUR);
 - v) la percezione degli introiti provenienti dal rinnovo delle licenze per telecomunicazioni prossime alla scadenza (almeno 350 milioni di EUR);
 - w) la percezione degli introiti provenienti dalle concessioni (almeno 250 milioni di EUR);
 - x) un piano di ristrutturazione per la rete di trasporti ateniese (OASA). L'obiettivo di tale piano è di ridurre le perdite operative dell'azienda e renderla economicamente sostenibile. Il piano prevede tagli alle spese operative dell'azienda e aumenti tariffari. Tali misure vanno attuate entro marzo 2011;
 - y) un atto legislativo che limiti le assunzioni in tutta la pubblica amministrazione ad un tasso di non più di un'assunzione ogni cinque pensionamenti o licenziamenti, senza eccezioni settoriali, compresi i trasferimenti di personale dalle imprese pubbliche in ristrutturazione verso enti pubblici;
 - z) atti legislativi volti a rafforzare l'assetto istituzionale del mercato del lavoro e a disporre che: la contrattazione a livello aziendale prevalga, libera da limitazioni non imperative, su quella settoriale e occupazionale; la contrattazione a livello aziendale non sia limitata da requisiti legati alla dimensione minima delle aziende; sia abrogata l'estensione della contrattazione settoriale e occupazionale alle parti non rappresentate nella negoziazione; sia esteso il periodo di prova per i nuovi impieghi; siano abrogati i limiti temporali all'utilizzo di agenzie per il lavoro interinale; siano rimossi gli ostacoli che impediscono un maggiore uso dei contratti a tempo determinato; sia abrogata la disposizione che prevede una più elevata remunerazione oraria per i lavoratori a tempo parziale e sia consentita una gestione dell'orario di lavoro più flessibile ivi incluso il lavoro a turno.
4. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di marzo del 2011:
- a) la pubblicazione di accurate proiezioni a lungo termine della spesa pensionistica fino al 2060 come prevede la riforma legislativa del luglio 2010. Le proiezioni includono i regimi supplementari (ausiliari), sulla base di un'ampia serie di dati raccolti ed elaborati dall'Autorità nazionale attuariale. Le proiezioni sono oggetto di revisione tra pari e sono convalidate dal comitato di politica economica;

- b) il pagamento da parte del governo degli arretrati accumulati nel 2010 e la riduzione di quelli degli anni precedenti;
 - c) un piano antievasione comprensivo di indicatori quantitativi di rendimento che l'amministrazione fiscale è tenuta a rispettare; una normativa per snellire le procedure amministrative in materia di controversie fiscali e di ricorsi contenziosi tributari, nonché gli atti legislativi e le procedure necessari per trattare in modo più efficace i casi di cattiva condotta, corruzione e scarso rendimento dei funzionari dell'amministrazione fiscale, ivi inclusi procedimenti penali nei casi di violazione dei doveri d'ufficio; e la pubblicazione di relazioni mensili da parte delle cinque task force antievasione comprensive di una serie di indicatori di avanzamento;
 - d) un piano d'azione dettagliato, corredato di calendario, per completare e attuare il sistema di retribuzione semplificato; la messa a punto di un piano a medio termine in materia di risorse umane fino al 2013 che rispetti la regola di un'assunzione ogni cinque pensionamenti e che preveda piani specifici per il ricollocamento del personale qualificato in settori chiave; e la pubblicazione di dati mensili sui movimenti del personale (assunzioni, pensionamenti, trasferimenti tra enti) dei vari dipartimenti pubblici;
 - e) l'attuazione della riforma organica del sistema sanitario iniziata nel 2010 con l'obiettivo di mantenere la spesa sanitaria pubblica al, o al disotto del, 6 % del PIL; e di misure che generino un risparmio della spesa farmaceutica pari ad almeno 2 miliardi di EUR rispetto al livello del 2010, di cui almeno 1 miliardo di EUR nel 2011; il miglioramento dei sistemi di contabilità e di fatturazione degli ospedali: completando l'introduzione dei sistemi di contabilità per competenza a doppia scrittura contabile in tutti gli ospedali; utilizzando un sistema di codifica uniforme e un registro comune per le forniture mediche; calcolando le consistenze e i flussi delle forniture mediche in tutti gli ospedali facendo ricorso al sistema di codifica uniforme per le forniture mediche; fatturando velocemente i costi di trattamento (entro due mesi al più tardi) ai fondi di previdenza sociali greci e alle assicurazioni sanitarie private o di altri Stati membri; e assicurandosi che entro la fine del 2011 almeno il 50 % dei medicinali usati negli ospedali pubblici sia composto da farmaci generici e non protetti da brevetto obbligando tutti gli ospedali pubblici ad acquistare prodotti farmaceutici sulla base del principio attivo;
 - f) allo scopo di lottare contro gli sprechi e la cattiva gestione nelle imprese statali e generare un risparmio di almeno 800 milioni di EUR, un atto legislativo che: riduca la retribuzione primaria nelle imprese pubbliche di almeno il 10 % a livello aziendale, limiti la retribuzione secondaria al 10 % di quella primaria, fissi un limite di 4 000 EUR al mese per i salari lordi (12 mensilità l'anno), aumenti le tariffe dei trasporti urbani di almeno il 30 %; misure che riducano tra il 15 e il 25 % le spese operative delle imprese pubbliche; e un atto legislativo per la ristrutturazione dell'OASA;
 - g) un nuovo quadro regolamentare per facilitare la conclusione di accordi di concessione per gli aeroporti regionali;
 - h) l'istituzione di una task force indipendente in materia di politiche dell'istruzione volta ad aumentare l'efficienza del sistema pubblico di istruzione (istruzione primaria, secondaria e superiore) e ad utilizzare più efficacemente le risorse;
 - i) l'adozione di una legge che istituisca l'Autorità unica responsabile per gli appalti pubblici, in linea con il piano d'azione; e lo sviluppo di una piattaforma informatica per l'aggiudicazione di appalti pubblici on line e l'introduzione di tappe intermedie, in linea con il piano d'azione, tra cui: il collaudo di una versione pilota, la disponibilità di tutte le funzionalità per tutti i contratti e la graduale introduzione dell'uso obbligatorio del sistema di aggiudicazione telematica per i contratti di forniture, servizi e lavori.
5. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di luglio del 2011:
- a) sottopone al Parlamento una griglia salariale ridotta e unificata per il settore pubblico da applicare al settore statale, alle autorità locali e alle altre agenzie pubbliche, introdotta gradualmente nell'arco di tre anni, con retribuzioni che riflettano la produttività e le mansioni;
 - b) un piano a medio termine in materia di personale fino al 2015 che rispetti la regola di un'assunzione ogni cinque pensionamenti (una ogni dieci nel 2011). Esso include norme più severe per il personale temporaneo, la cancellazione di posti vacanti e il ricollocamento del personale qualificato in settori chiave e tiene conto dell'estensione dell'orario di lavoro nel settore pubblico;
 - c) un piano d'azione dettagliato, corredato di calendario, per completare e attuare il sistema di retribuzione semplificato, sul modello delle retribuzioni del settore privato, in modo da ridurre la spesa per le retribuzioni dei dipendenti pubblici. Esso si basa sui risultati della relazione pubblicata dal ministero delle finanze e dall'Autorità unica di pagamento. La normativa che disciplina il sistema di retribuzione semplificato è introdotta gradualmente in tre anni. Le retribuzioni dei dipendenti delle imprese statali sono allineate alla nuova griglia salariale per il settore pubblico;
 - d) il rafforzamento dell'ispettorato del lavoro, che sarà dotato di nuove risorse di personale qualificato e si vedrà assegnare degli obiettivi quantitativi sul numero di controlli da eseguire;
 - e) un atto legislativo che riveda i principali parametri del sistema pensionistico al fine di limitare l'incremento della spesa pubblica per le pensioni nel periodo 2009-2060 a meno del 2,5 % del PIL, qualora proiezioni a lungo termine indichino che il previsto aumento della spesa per le pensioni è destinato a superare tale importo. L'Autorità nazionale attuariale continua la presentazione di proiezioni a lungo termine per la spesa pensionistica fino al 2060 nel quadro

della riforma adottata. Le proiezioni includono i principali regimi supplementari (ausiliari) (ETEAM, TEADY, MTPY) sulla base di un'ampia serie di dati raccolti ed elaborati dall'autorità stessa;

- f) una revisione dell'elenco dei lavori considerati usuranti per ridurne la copertura a non più del 10 % del lavoro; il nuovo elenco di lavori usuranti si applica a decorrere dal 1° agosto 2011 a tutti i lavoratori dipendenti attuali e futuri;
- g) una legge volta ad istituire l'Autorità unica responsabile per gli appalti pubblici con il mandato, gli obiettivi, le competenze, i poteri e la tempistica per l'entrata in vigore, in linea con il piano d'azione;
- h) misure aggiuntive per promuovere l'uso dei medicinali generici imponendo la prescrizione online sulla base del principio attivo e di farmaci generici meno costosi se disponibili; la fissazione di un tasso inferiore di partecipazione ai costi da parte del paziente per i farmaci generici che hanno un prezzo significativamente più basso del prezzo di riferimento (inferiore al 60 % del prezzo del farmaco di riferimento) sulla base delle esperienze di altri Stati membri dell'UE; la fissazione del prezzo massimo dei farmaci generici al 60 % dei farmaci di marca con analogo principio attivo;
- i) la pubblicazione di un inventario degli attivi statali, comprese le partecipazioni in imprese quotate e non e in beni immobili (fabbricati e terreni) commercialmente remunerativi; è istituita una segreteria generale per lo sviluppo del settore immobiliare al fine di migliorare la gestione dei beni immobili, liberarli dai gravami e prepararli alla privatizzazione;
- j) la strategia di bilancio a medio termine fino al 2015 quale descritta nell'allegato I della presente decisione e la relativa normativa di attuazione. Tale strategia si basa sulle misure permanenti di risanamento del bilancio volte a garantire che i massimali di disavanzo per il 2011-2015 stabiliti nella decisione del Consiglio non vengano superati e intese ad imprimere al rapporto debito/PIL un andamento discendente sostenibile;
- k) la privatizzazione di attivi per un valore di almeno 390 milioni di EUR, l'adozione di un piano di privatizzazione al fine di riscuotere almeno 15 miliardi di EUR entro la fine del 2012, 22 miliardi di EUR entro la fine del 2013, 35 miliardi di EUR entro la fine del 2014 ed almeno 50 miliardi di EUR entro la fine del 2015; i proventi della privatizzazione di beni (immobili, finanziari e concessioni) sono usati per rimborsare il debito e non ridurranno gli sforzi di risanamento di bilancio volti a rispettare i massimali di disavanzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- l) l'istituzione di un fondo di privatizzazione con una solida governance per accelerare il processo di privatizzazione,

garantirne l'irreversibilità e una gestione professionale. Il fondo ottiene la proprietà legale dei beni da privatizzare. Il fondo non può impegnare i propri beni in modo da vanificare il proprio scopo, vale a dire la privatizzazione dei beni;

- m) presenta proposte di legge per liquidare, accorpare o ridimensionare gli enti non remunerativi;
 - n) misure volte a rafforzare il controllo della spesa: una decisione che specifichi la qualifica e le responsabilità dei contabili incaricati della conduzione di controlli finanziari rigorosi da designare presso tutti i ministeri interessati;
 - o) nuovi criteri e condizioni per la conclusione dei contratti degli enti di previdenza sociale con tutti i fornitori di servizi sanitari, con l'obiettivo di ridurre la spesa secondo quanto previsto; procede, tramite accordi sui prezzi e sui volumi, all'acquisto congiunto di apparecchiature e servizi medici per realizzare una riduzione sostanziale della spesa pari al 25 % rispetto al 2010;
 - p) la pubblicazione di orientamenti vincolanti per i medici in materia di prescrizione, in base a orientamenti internazionali, al fine di garantire un uso economicamente vantaggioso dei medicinali; la pubblicazione e il costante aggiornamento dell'elenco dei medicinali effettivamente rimborsati;
 - q) l'elaborazione di un piano volto a riorganizzare e ristrutturare gli ospedali nel breve e medio termine al fine di ridurre le attuali inefficienze facendo uso di economie di scala e di gamma e migliorando la qualità dell'assistenza ai pazienti. L'obiettivo consiste nel ridurre le spese degli ospedali di almeno il 10 % nel 2011 e di un ulteriore 5 % nel 2012.
6. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di settembre del 2011:
- a) un bilancio per il 2012 in linea con la strategia di bilancio a medio termine e l'obiettivo di rispettare i massimali di disavanzo stabiliti all'articolo 1, paragrafo 2;
 - b) la riduzione degli ostacoli fiscali a fusioni e acquisizioni;
 - c) la semplificazione delle formalità doganali per le esportazioni e le importazioni;
 - d) l'ulteriore incremento nei tassi di assorbimento dei fondi strutturali e di coesione;
 - e) la piena attuazione del programma «Legiferare meglio» con l'obiettivo di ridurre l'onere amministrativo del 20 % (rispetto al 2008);
 - f) l'adozione di una normativa volta a liquidare, accorpare o ridimensionare gli enti non remunerativi;

- g) misure volte a ridurre le spese di approvvigionamento e per terzi delle imprese statali, l'aggiornamento delle tariffe, la creazione di nuove attività commerciali, la riduzione delle spese di personale tramite la finalizzazione e attuazione del piano di riduzione dell'organico. Per l'esubero di personale che non può essere eliminato grazie alla regola di un'assunzione ogni cinque pensionamenti (una ogni dieci nel 2011) si fa ricorso ai licenziamenti o alla cassa integrazione (riserva di manodopera). La suddetta regola si applica senza eccezioni a tutti i settori ed è valida anche per il personale trasferito da imprese pubbliche verso altri enti pubblici a seguito del vaglio delle qualifiche professionali operato dall'ASEP in base ai suoi normali criteri di valutazione. Il personale in riserva di manodopera è remunerato al 60 % della sua retribuzione per un massimo di dodici mesi, dopodiché si procede al licenziamento;
- h) un quadro giuridico che consenta decisioni rapide in materia di uso dei terreni e acceleri la registrazione della proprietà dei terreni demaniali;
- i) una normativa che consenta di promuovere gli investimenti nel settore del turismo (località turistiche e residenze turistiche secondarie) al fine di accelerare, grazie anche alla legislazione in materia d'uso dei terreni, il processo di privatizzazione delle parcelle di terreno gestite dall'Agenzia immobiliare turistica greca (ETA);
- j) il completamento del riesame funzionale degli attuali programmi sociali; l'analisi, da parte del governo, dei risultati della seconda e ultima fase del riesame funzionale indipendente dell'amministrazione centrale; legislazione e misure volte ad attuare le raccomandazioni operative risultanti dalla prima fase del riesame funzionale della pubblica amministrazione centrale e dal riesame completo degli attuali programmi sociali;
- k) una revisione approfondita del funzionamento dei fondi pensionistici pubblici secondari e/o complementari, compresi i fondi sociali e i regimi forfettari. Scopo della revisione è stabilizzare la spesa pensionistica, garantire la neutralità di bilancio dei suddetti regimi ed assicurare la sostenibilità del sistema a medio e lungo termine. La revisione punta: a ridurre ulteriormente il numero dei fondi esistenti, correggere gli squilibri dei fondi deficitari, stabilizzare la spesa corrente a un livello sostenibile tramite opportuni aggiustamenti da operare a decorrere dal 1° gennaio 2012 e garantire la sostenibilità a lungo termine dei regimi secondari legando saldamente le prestazioni ai contributi;
- l) l'individuazione dei regimi per i quali i pagamenti forfettari al momento del pensionamento non sono in linea con i contributi versati al fine di adeguare i pagamenti entro fine dicembre 2011;
- m) ulteriori misure per estendere in maniera economicamente vantaggiosa l'uso di mezzi elettronici per le ricette dei medicinali, la diagnostica e la prescrizione delle visite specialistiche a tutti i fondi di previdenza sociale, ai centri sanitari e agli ospedali. In conformità alla normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, il governo avvia le procedure di gara necessarie a mettere in piedi un sistema d'informazione completo e uniforme in campo sanitario (sistema sanitario in linea);
- n) nuove misure atte a garantire che almeno il 30 %, in volume, dei medicinali usati negli ospedali pubblici sia composto da farmaci generici meno cari dei prodotti di marca analoghi e non protetti da brevetto, in particolare obbligando tutti gli ospedali pubblici ad acquistare prodotti farmaceutici sulla base del principio attivo;
- o) decisioni volte a garantire la creazione e l'istituzione di funzioni per il personale dell'Autorità unica responsabile per gli appalti pubblici, nonché l'organizzazione delle risorse umane e dei servizi di detta autorità in conformità a quanto disposto dalla legge; nominare i membri di tale autorità;
- p) la pubblicazione di dati mensili sui movimenti del personale (assunzioni, pensionamenti, trasferimenti tra enti) dei vari dipartimenti pubblici.
7. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di dicembre del 2011:
- a) l'adozione definitiva del bilancio 2012;
- b) il rafforzamento delle capacità manageriali di tutte le autorità di gestione e gli organismi intermedi di programmi operativi nell'ambito del quadro nazionale di riferimento strategico 2007-2013 e loro certificazione ISO 9001:2008 (gestione della qualità);
- c) un sistema di calcolo dei costi ospedalieri basato sui singoli casi, da utilizzarsi ai fini del bilancio a partire dal 2013;
- d) atti legislativi volti ad attuare le raccomandazioni operative risultanti dalla prima fase del riesame funzionale della pubblica amministrazione centrale e dal riesame completo dei programmi sociali esistenti; la valutazione dei risultati della seconda e ultima fase del riesame funzionale indipendente dell'amministrazione centrale;
- e) l'avvio delle attività dell'Autorità unica responsabile per gli appalti pubblici, che sarà dotata delle risorse necessarie ad adempiere al suo mandato e raggiungere i suoi obiettivi ed è dotata dei poteri e delle competenze definiti nel piano d'azione;
- f) la revisione delle tariffe per i servizi medici esternalizzati a prestatori privati con l'obiettivo di ridurre i relativi costi di almeno il 15 % nel 2011 e di un ulteriore 15 % nel 2012;
- g) misure volte a semplificare il sistema fiscale, ampliare le basi imponibili e ridurre le aliquote fiscali in modo che non impattino sul bilancio, relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle imprese e all'IVA.

h) ulteriori misure per garantire che almeno il 50 % del quantitativo di medicinali utilizzati dagli ospedali pubblici sia composto da farmaci generici con un prezzo inferiore a quello dei prodotti di marca analoghi e dei medicinali non protetti da brevetto, in particolare obbligando tutti gli ospedali pubblici ad acquistare prodotti farmaceutici sulla base del principio attivo.

8. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di marzo del 2012:

- a) una riforma dei regimi pensionistici secondari e/o complementari attraverso la fusione di fondi e l'effettuazione del calcolo delle prestazioni sulla base del nuovo sistema figurativo a contribuzione definita; il congelamento delle pensioni complementari nominali e la riduzione dei tassi di sostituzione dei diritti maturati in fondi deficitari, sulla base dello studio attuariale realizzato dall'Autorità nazionale attuariale. In caso lo studio attuariale non fosse pronto, al fine di evitare disavanzi i tassi di sostituzione sono ridotti dal 1° gennaio 2012;
- b) il calcolo dei margini di profitto delle farmacie sotto forma di importo forfettario o di parte fissa combinato con un piccolo margine di profitto in modo da ridurre il margine di profitto globale a non oltre il 15 %, anche sui farmaci più costosi.

Articolo 3

La Grecia coopera pienamente con la Commissione e trasmette senza indugio, dietro richiesta motivata di quest'ultima, eventuali dati o documenti necessari per il monitoraggio del rispetto della presente decisione.

Articolo 4

1. La Grecia presenta al Consiglio e alla Commissione una relazione trimestrale che illustra le misure prese per conformarsi alla presente decisione.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono informazioni dettagliate sui seguenti aspetti:

- a) le misure concrete attuate alla data della relazione per conformarsi alla presente decisione, incluso il relativo impatto di bilancio in cifre;
- b) le misure concrete programmate per conformarsi alla presente decisione, la cui attuazione è prevista dopo la data della relazione, il relativo calendario d'attuazione e una stima del relativo impatto di bilancio;

c) l'esecuzione mensile del bilancio dello Stato;

d) i dati in corso di esercizio sull'esecuzione del bilancio relativi alla previdenza sociale, agli enti locali e ai fondi fuori bilancio;

e) l'emissione e il rimborso di debito pubblico;

f) le informazioni sull'andamento permanente e temporaneo dell'occupazione nel settore del pubblico impiego;

g) le spese pubbliche in attesa di pagamento, specificando quelle i cui termini sono già scaduti;

h) la situazione finanziaria nelle imprese pubbliche e in altri enti pubblici.

3. La Commissione e il Consiglio valutano le relazioni al fine di accertare se la Grecia si sia conformata alla presente decisione. Nell'ambito di tali valutazioni la Commissione può indicare le misure necessarie per conformarsi al percorso di aggiustamento stabilito dalla presente decisione per la correzione del disavanzo eccessivo.

Articolo 5

La decisione 2010/320/UE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 6

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 7

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2011

Per il Consiglio
Il presidente
M. SAWICKI

ALLEGATO I

Misure della strategia di bilancio a medio termine

(di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della presente decisione)

La strategia di bilancio a medio termine fino al 2015 comprenderà i seguenti elementi:

Tagli alle retribuzioni per almeno 770 milioni di EUR nel 2011 e ulteriori 600 milioni di EUR nel 2012, 448 milioni di EUR nel 2013, 306 milioni di EUR nel 2014 e 71 milioni di EUR nel 2015, tra l'altro andando oltre la regola di un'assunzione ogni 5 pensionamenti (1 ogni 10 nel 2011); aumento delle ore di lavoro settimanali per i pubblici dipendenti da 37,5 a 40 ore e riduzione dei pagamenti degli straordinari; riduzione del numero di comitati e consigli remunerati, riduzione di altri compensi aggiuntivi, delle indennità e dei premi; riduzione del personale a contratto (50 % nel 2011 e un ulteriore 10 % nel 2012 e negli anni successivi); blocco temporaneo della progressione automatica; introduzione di una nuova griglia salariale; introduzione nel pubblico impiego del tempo parziale e del congedo non retribuito; riduzione del numero di ammessi alle accademie militari e scuole di polizia; trasferimento del personale in eccesso ad una riserva di manodopera, pagata in media al 60 % della retribuzione di base per un periodo massimo di 12 mesi e tagli del 50 % ai premi di produzione.

Tagli della spesa operativa dello Stato per almeno 190 milioni di EUR nel 2011 e ulteriori 92 milioni di EUR nel 2012, 161 milioni di EUR nel 2013, 323 milioni di EUR nel 2014 e 370 milioni di EUR nel 2015, tra l'altro mediante la generalizzazione degli appalti pubblici elettronici; razionalizzazione della spesa energetica dei servizi pubblici; riduzione delle spese di locazione grazie ad un uso più efficiente del patrimonio pubblico; riduzione di tutte le spese di telecomunicazione e soppressione della distribuzione gratuita dei quotidiani; tagli alle spese operative dal bilancio corrente, in tutti i settori; applicazione di parametri di riferimento alla spesa pubblica dopo il primo anno di applicazione generalizzata del sistema di gestione automatizzata della spesa pubblica.

Tagli alle spese da fondi extra-bilancio e trasferimento ad altri soggetti di almeno 540 milioni di EUR nel 2011 e di ulteriori 150 milioni di EUR nel 2012, 200 milioni di EUR nel 2013, 200 milioni di EUR nel 2014 e 150 milioni di EUR nel 2015, attraverso la valutazione del mandato, della redditività e dei costi di tutti i soggetti sovvenzionati dal settore pubblico, nonché della loro fusione e chiusura; concentrazione o chiusura di istituti d'insegnamento (scuole, istituti di insegnamento superiore) e riduzione delle sovvenzioni a loro favore; riduzione delle sovvenzioni pubbliche concesse a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche e piano di azione per la chiusura, la concentrazione e il ridimensionamento di enti.

Risparmi nelle imprese statali per almeno 414 milioni di EUR nel 2012, e ulteriori 329 milioni di EUR nel 2013, 297 milioni di EUR nel 2014 e 274 milioni di EUR nel 2015, attraverso l'aumento delle entrate dell'OSE, dell'OASA e di altre imprese; l'attuazione di piani di ristrutturazione e di privatizzazione di Hellenic Defence Systems, Hellenic Aeronautical Industry, Hellenic Horse Racing Corporation; vendita di beni delle imprese non legati alle attività essenziali; riduzione delle spese di personale; riduzione delle spese operative e fusioni e chiusura di imprese.

Tagli alla spesa operativa per la difesa per almeno 133 milioni di EUR nel 2013 e di ulteriori 133 milioni di EUR nel 2014 e di 134 milioni di EUR nel 2015, oltre alla riduzione dell'acquisto di attrezzature militari (forniture) per 830 milioni di EUR tra il 2010 e il 2015.

Tagli al settore sanitario e alla spesa farmaceutica per almeno 310 milioni di EUR nel 2011 e ulteriori 697 milioni di EUR nel 2012, 349 milioni di EUR nel 2013, 303 milioni di EUR nel 2014 e 463 milioni di EUR nel 2015, attraverso l'attuazione di una nuova «mappa della salute» e riduzione associata delle spese ospedaliere; riesame del mandato e delle spese degli enti oggetto di vigilanza, diversi dagli ospedali; attuazione di un sistema centralizzato per gli acquisti; riduzione del costo medio per paziente attraverso il confronto di casi analoghi trattati (case mixing); riduzione dei servizi prestati ai non assicurati (accesso alle cure tramite il medico curante); introduzione di commissioni per servizi prestati ai cittadini stranieri; l'avvio delle attività dell'organizzazione nazionale per le cure primarie (EOPI); scansione da parte dell'IKA delle prescrizioni scritte a mano; estensione dell'elenco dei prodotti farmaceutici che non richiedono prescrizioni mediche; nuove tariffe dei farmaci; fissazione dei prezzi applicati alle assicurazioni da parte del settore della sicurezza sociale e piena applicazione delle prescrizioni elettroniche.

Tagli alle prestazioni sociali per almeno 1 188 milioni di EUR nel 2011 e ulteriori 1 230 milioni di EUR nel 2012, 1 025 milioni di EUR nel 2013, 1 010 milioni di EUR nel 2014 e 700 milioni di EUR nel 2015, mediante un adeguamento dei regimi pensionistici complementari e il successivo blocco fino al 2015; congelamento delle pensioni di base; riforma del sistema delle pensioni d'invalidità; censimento dei pensionati, controllo incrociato dei dati personali, generalizzazione del numero di sicurezza sociale e tetto massimo alle pensioni; razionalizzazione dei criteri pensionistici (EKAS); razionalizzazione delle prestazioni e dei beneficiari dell'OEE-OEK e dell'OAED; tagli alle somme forfetarie versate al momento del pensionamento; verifica incrociata dei dati personali ottenuti a seguito dell'introduzione di massimali per i lavoratori che possano aderire ai regimi dell'OAED; riduzione della pensione di base dell'OGA e delle soglie pensionistiche minime di altri fondi di previdenza e assistenza sociale e criteri più severi basati sulla residenza; riduzione delle spese relative alle prestazioni sociali mediante il controllo incrociato dei dati; disciplina uniforme delle prestazioni sanitarie per tutti i fondi di previdenza e assistenza sociale; contratti uniformi con gli ospedali privati e i centri medici; riesame delle prestazioni sociali in denaro e in natura per arrivare all'abolizione degli strumenti meno efficaci; aumento del contributo speciale

(legge 3863/2010) a carico dei pensionati la cui pensione mensile supera i 1 700 EUR; aumento dei contributi sociali speciali pagati dai pensionati di meno di 60 anni la cui pensione mensile supera i 1 700 EUR; introduzione di un contributo speciale differenziato a carico delle pensioni integrative di importo superiore a 300 EUR mensili, riduzione dei trasferimenti NAT (regime pensionistico della gente di mare) e del regime pensionistico OTE associata ad un contenimento della spesa pensionistica o da un aumento dei contributi a carico dei beneficiari.

Tagli ai trasferimenti statali verso le amministrazioni locali per almeno 150 milioni di EUR nel 2011 e ulteriori 355 milioni di EUR nel 2012, 345 milioni di EUR nel 2013, 350 milioni di EUR nel 2014 e 305 milioni di EUR nel 2015. Le suddette riduzioni saranno operate principalmente tramite tagli alle spese delle amministrazioni locali per almeno 150 milioni di EUR nel 2011 e ulteriori 250 milioni di EUR nel 2012, 175 milioni di EUR nel 2013, 170 milioni di EUR nel 2014 e 160 milioni di EUR nel 2015. Si provvederà inoltre ad accrescere le entrate delle amministrazioni locali per almeno 105 milioni di EUR nel 2012 e ulteriori 170 milioni di EUR nel 2013, 130 milioni di EUR nel 2014 e 145 milioni di EUR nel 2015, mediante l'aumento delle entrate provenienti da pedaggi, commissioni, diritti e altri flussi di reddito a seguito della fusione delle amministrazioni locali e una migliore raccolta delle imposte locali mediante l'introduzione dell'obbligo di un certificato che ne attesti il pagamento.

Tagli alla spesa per gli investimenti pubblici (investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e sovvenzioni per investimenti) e per le spese amministrative per un importo di 950 milioni di EUR nel 2011 (di cui 350 milioni di EUR avranno carattere permanente) e di ulteriori 154 milioni di EUR (costi amministrativi) nel 2012.

Aumenti delle imposte per almeno 2 017 milioni di EUR nel 2011 e ulteriori 3 678 milioni di EUR nel 2012, 156 milioni di EUR nel 2013 e 685 milioni di EUR nel 2014, mediante l'aumento dell'aliquota IVA per i ristoranti e i bar dal 13 % al 23 % a decorrere dal settembre 2011; aumento delle imposte fondiarie; riduzione a 8 000 EUR della soglia d'esenzione dell'imposta sui redditi e creazione di un fondo progressivo di solidarietà; aumenti della tassazione presuntiva e dei prelievi sui lavoratori autonomi; riduzione delle esenzioni fiscali e della spesa; modifiche del regime fiscale dei prodotti del tabacco, con un'accelerazione del pagamento delle accise, e modifica delle strutture fiscali; accise sulle bevande analcoliche; accise sul gas naturale e sui gas liquefatti; soppressione dei vantaggi fiscali legati al gasolio da riscaldamento (per le imprese a decorrere da ottobre 2011 e per le famiglie progressivamente tra ottobre 2011 e ottobre 2013); aumento dell'imposta sui veicoli; contributo di emergenza pagato su veicoli, motocicli e piscine; aumento delle sanzioni sulle costruzioni abusive e condono degli abusi edilizi; tassazione di barche e yacht privati; prelievo speciale sui beni immobili di valore elevato; un prelievo speciale sui locali per fumatori.

Miglioramenti nella lotta all'evasione per almeno 878 milioni di EUR nel 2013, ulteriori 975 milioni di EUR nel 2014 e 1 147 milioni di EUR nel 2015.

Aumenti dei contributi sociali per almeno 629 milioni di EUR nel 2011 e ulteriori 259 milioni di EUR nel 2012, 714 milioni di EUR nel 2013, 1 139 milioni di EUR nel 2014 e 504 milioni di EUR nel 2015, mediante l'applicazione generalizzata di un metodo unificato per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi assicurativi; aumento delle aliquote contributive a carico dei beneficiari dell'OGA e dell'ETAA; creazione di un fondo di solidarietà per i beneficiari dell'OAEE; adeguamento del contributo di disoccupazione per i dipendenti del settore privato; introduzione del contributo di disoccupazione per i lavoratori autonomi e contributo di disoccupazione pagato dai dipendenti del settore pubblico, comprese le imprese pubbliche, le amministrazioni locali e altri soggetti pubblici.

*ALLEGATO II***Decisione abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive**

Decisione 2010/320/UE del Consiglio del 10 maggio 2010	(GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 6)
Decisione 2010/486/UE del Consiglio del 7 settembre 2010	(GU L 241 del 14.9.2010, pag. 12)
Decisione 2011/57/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010	(GU L 26 del 29.1.2011, pag. 15)
Decisione 2011/257/UE del Consiglio del 7 marzo 2011	(GU L 110 del 29.4.2011, pag. 26)

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Decisione 2010/320/UE	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva	Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera h)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera i)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera h)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera j)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera i)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera k)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera j)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera l)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera k)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera m)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera l)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera n)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera m)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera o)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera n)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera p)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera o)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera q)	Articolo 2, paragrafo 2, lettera p)
Articolo 2, paragrafo 3, frase introduttiva	Articolo 2, paragrafo 3, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera f)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera i)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera j)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera k)	—
Articolo 2, paragrafo 3, lettera l)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera f)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera m)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera g)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera n)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera h)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera o)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera i)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera q)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera j)

Decisione 2010/320/UE	Presente decisione
Articolo 2, paragrafo 3, lettera r)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera k)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera s)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera l)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera t)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera m)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera u)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera n)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera v)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera o)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera w)	—
Articolo 2, paragrafo 3, lettera x)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera p)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera y)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera q)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera z)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera r)
Articolo 2, paragrafo 3, lettere aa)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera s)
Articolo 2, paragrafo 3, lettere bb)	Articolo 2, lettera 3, lettera t)
Articolo 2, paragrafo 3, lettere cc)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera u)
Articolo 2, paragrafo 3, lettere dd)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera v)
Articolo 2, paragrafo 3, lettere ee)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera w)
Articolo 2, paragrafo 3, lettere ff)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera x)
Articolo 2, paragrafo 3, lettere gg)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera y)
Articolo 2, paragrafo 3, lettere hh)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera z)
Articolo 2, paragrafo 4, frase introduttiva	Articolo 2, paragrafo 4, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d)	—
Articolo 2, paragrafo 4, lettera e)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera f)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera g)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera e)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera h)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera f)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera i)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera g)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera j)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera h)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera k)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera i)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera l)	—
Articolo 2, paragrafo 5, frase introduttiva	Articolo 2, paragrafo 5, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 5, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 5, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 5, lettera b)	—
—	Articolo 2, paragrafo 5, lettere b) e c)

Decisione 2010/320/UE	Presente decisione
Articolo 2, paragrafo 5, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 5, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 5, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 5, lettera e)
Articolo 2, paragrafo 5, lettera e)	—
Articolo 2, paragrafo 5, lettera f)	Articolo 2, paragrafo 5, lettera f)
Articolo 2, paragrafo 5, lettera g)	—
—	Articolo 2, paragrafo 5, lettera g)
Articolo 2, paragrafo 5, lettera h)	Articolo 2, paragrafo 5, lettera h)
Articolo 2, paragrafo 5, lettera i)	Articolo 2, paragrafo 5, lettera i)
—	Articolo 2, paragrafo 5, lettere da j) a q)
Articolo 2, paragrafo 6, frase introduttiva	Articolo 2, paragrafo 6, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 6, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 6, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 6, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 6, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 6, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 6, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 6, lettera e)	Articolo 2, paragrafo 6, lettera e)
Articolo 2, paragrafo 6, lettera f)	—
—	Articolo 2, paragrafo 6, lettere da f) a p)
Articolo 2, paragrafo 7, frase introduttiva	Articolo 2, paragrafo 7, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 7, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 7, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 7, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 7, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 7, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 7, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 7, lettera e)	Articolo 2, paragrafo 7, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 7, lettera f)	Articolo 2, paragrafo 7, lettera e)
—	Articolo 2, paragrafo 7, lettere da f) a h)
Articolo 2, paragrafo 8, frase introduttiva	Articolo 2, paragrafo 8, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 8, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 8, lettera a)
—	Articolo 2, paragrafo 8, lettera b)
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
—	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
—	Allegati I, II e III

DECISIONE 2011/735/PESC DEL CONSIGLIO**del 14 novembre 2011****che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Articolo 1

Nella decisione 2011/273/PESC è inserito l'articolo seguente:

considerando quanto segue:

"Articolo 2 sexies

Sono vietati:

- (1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽¹⁾.
- (2) Il 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha affermato che l'UE avrebbe imposto ulteriori misure contro il regime siriano finché la repressione della popolazione civile fosse continuata.
- (3) Data la gravità della situazione in Siria, il Consiglio ritiene necessario imporre misure restrittive supplementari.
- (4) La Banca europea per gli investimenti dovrebbe sospendere erogazioni o altri pagamenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti con la Siria o connessi agli stessi, nonché i contratti di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistenti per progetti sovrani situati in Siria.
- (5) È opportuno inoltre aggiornare le informazioni concernenti una persona inserita nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2011/273/PESC.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/273/PESC,

a) ogni erogazione o pagamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito di accordi di prestito esistenti tra la Siria e la BEI o connessi agli stessi;

b) la prosecuzione da parte della BEI di ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti sovrani situati in Siria."

Articolo 2

Nell'allegato I della decisione 2011/273/PESC, la voce riguardante Nizar AL-ASSAAD è sostituita dalla voce figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

*Per il Consiglio**La presidente*

C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.

ALLEGATO

Persona di cui all'articolo 2

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Nizar Al-Assad (نزار الأسد)	Cugino di Bashar Al-Assad; ex direttore della società "Nizar Oilfield Supplies".	Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziamento della milizia "shabiha" nella regione di Latakia.	23.08.2011

DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/736/PESC DEL CONSIGLIO**del 14 novembre 2011****che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽¹⁾.
- (2) Il 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha affermato che l'UE avrebbe imposto ulteriori misure contro il regime siriano finché la repressione della popolazione civile fosse continuata.
- (3) Data la gravità della situazione in Siria, il Consiglio ritiene necessario imporre misure restrittive supplementari.
- (4) Altre persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2011/273/PESC.

- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/273/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato I della decisione 2011/273/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.

ALLEGATO

Persone di cui all'articolo 1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Maggiore generale Jumah Al-Ahmad		Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.	14.11.2011
2.	Colonnello Lu'ai al-Ali		Capo dell'Intelligence militare siriana, dipartimento di Dera'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dera'a.	14.11.2011
3.	Tenente generale Ali Abdullah Ayyub		Vicecapo di Stato maggiore (Personale e manodopera). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.	14.11.2011
4.	Tenente generale Jasim al-Furayj		Capo di Stato maggiore. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.	14.11.2011
5.	Generale Aous (Aws) ASLAN	Nato nel 1958	Capo di battaglione della Guardia Repubblicana. Persona vicina a Maher al-ASSAD e al presidente al-ASSAD. Partecipazione alla repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
6.	Generale Ghassan BELAL		Generale che comanda l'ufficio riservato alla quarta divisione. Consigliere di Maher al-ASSAD e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
7.	Abdullah BERRI		Dirige le milizie della famiglia BERRI. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo.	14.11.2011
8.	George CHAOUI		Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
9.	Maggiore generale Zuhair Hamad		Vicecapo della direzione delle informazioni generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.	14.11.2011
10.	Amar ISMAEL		Civile - Capo dell'esercito elettronico siriano (servizio di intelligence dell'esercito). Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011
11.	Mujahed ISMAIL		Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.	14.11.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
12.	Saqr KHAYR BEK		Ministro aggiunto dell'interno. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.	14.11.2011
13.	Maggiore generale Nazih		Vicedirettore della direzione delle informazioni generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.	14.11.2011
14.	Kifah MOULHEM		Comandante di battaglione della quarta divisione. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deir el-Zor.	14.11.2011
15.	Maggiore generale Wajih Mahmud		Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs.	14.11.2011
16.	Bassam SABBAGH	Nato il 24 agosto 1959 a Damasco. Indirizzo: Kasaa, via Anwar al Attar, stabile al Midani, Damasco. Passaporto siriano n. 004326765 emesso il 2.11.2008, valido fino al novembre 2014.	Dirige lo studio Sabbagh et Associés (Damasco), avvocato del foro di Parigi. Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhoul e di Khaldoun Makhoul. Socio di Bachar al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Lattaquié. Fornisce sostegno al finanziamento del regime.	14.11.2011
17.	Tenente generale Tala Mustafa Tlass		Vicecapo di Stato maggiore (Logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.	14.11.2011
18.	Maggiore generale Fu'ad Tawil		Vicecapo della direzione delle informazioni dell'aeronautica militare della Siria. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.	14.11.2011

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2011****recante modifica del suo regolamento interno**

(2011/737/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2010/138/UE, Euratom, del 24 febbraio 2010, recante modifica del suo regolamento interno ⁽¹⁾,

vista la decisione del presidente della Commissione C(2011)8000 del 27 ottobre 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 12 del regolamento interno della Commissione è aggiunto un nuovo punto 5, formulato come segue:

«5. Ogni membro della Commissione che desideri sospendere una procedura scritta in materia di coordinamento e sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, in particolare nell'area dell'euro, può farne richiesta motivata al presidente, indicando esplicitamente gli elementi del progetto di decisione interessati sulla base di una valutazione imparziale e oggettiva dei tempi, della struttura, della logica o del risultato della decisione proposta.

Qualora il presidente reputi che tale motivazione non sia fondata e la domanda di sospensione resti confermata, egli

può negare la sospensione e decidere di proseguire la procedura scritta; in tal caso, il segretario generale chiede la posizione degli altri membri della Commissione per assicurarsi che sia rispettato il numero legale di cui all'articolo 250 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il presidente può inoltre iscrivere il punto all'ordine del giorno della successiva riunione della Commissione, affinché sia approvato.»

Articolo 2

All'articolo 23 del regolamento interno della Commissione è aggiunto un nuovo punto 5 bis, formulato come segue:

«5 bis. La consultazione della direzione generale competente in materia di affari economici e finanziari è obbligatoria per ogni iniziativa che verta o abbia una potenziale incidenza sulla crescita, la competitività o la stabilità economica nell'Unione europea o nell'area dell'euro.»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 55 del 5.3.2010, pag. 60.

DECISIONI

2011/734/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2011, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo** 38

- ★ **Decisione 2011/735/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria** 53

- ★ **Decisione di esecuzione 2011/736/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria** 55

2011/737/UE, Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 novembre 2011, recante modifica del suo regolamento interno** 58

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT